

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per riordinamento della contribuzione prediale in Sardegna;

2° Discussione del progetto di legge per la sostituzione di nuove quitanze relative ai prestiti dello Stato emesse dai contribuenti;

3° Discussione del progetto di legge per monumento nazionale al Re Carlo Alberto;

4° Discussione del progetto di legge per varie disposizioni relative alle spese occorrenti agli espij dei trovatelli.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — Seguito della discussione del progetto di legge per riordinamento della contribuzione prediale in Sardegna — Osservazioni dei deputati Angius, Spano G. B., Sulis e Sappa relatore sull'articolo 6. — Reiezione della proposizione sospensiva del deputato Farina P. — Parole dei ministri dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica e dei deputati Ravina, Iosti e Asproni — Approvazione degli emendamenti dei deputati Farina P. e Sulis — Parole dei deputati Spano G. B., Sineo, Cabella e Angius — Addizione di riserva di quest'ultimo — Approvazione dell'articolo 6. — Emendamenti dei deputati Angius, Spano G. B., Riccardi, Lanza e Fagnani all'articolo 7, sulla base della stima prediale per la valutazione del reddito — Parole del regio commissario, del ministro dei lavori pubblici e dei deputati Mellani, Torelli e Pescatore — Invio degli emendamenti alla Commissione.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLEINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ATTRENTI, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

3230. Il Consiglio comunale di Gavi, provincia di Novi, ricorre con petizione analoga a quella ch'è segnata col numero 2953, relativa alla pubblicità delle sedute de' Consigli comunali.

3231. Levi Moise, qual uno dei già rappresentanti l'antica avanga di negozio Abram fratelli Levi di Acqui, chiedono che venga promossa la definitiva liquidazione di alcuni loro crediti verso parecchi comuni della provincia d'Acqui per somministrazioni fatte al nostro esercito negli anni 1799 e 1800 a conto degli stessi comuni; non che di altro credito verso il Governo per somministrazioni fatte a quel tempo medesimo a cinque reggimenti di cavalleria austriaca.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata di ieri. (La Camera approva.)

DURANDO. Alcuni giorni sono si lesse il sunto di una petizione del municipio di Ceva, in cui il medesimo, esponendo l'origine di alcune decime che paga, chiedeva alla Camera di esserne esonerato. Benchè questa domanda possa

essere soggetta a qualche contestazione, ciò non ostante, siccome si tratta di una materia che già più volte richiamò l'attenzione della Camera, credo opportuno domandare che sia dichiarata d'urgenza, stante che si tratta non solamente di un oggetto che risguardi una sola località, ma di materia che può interessare molti comuni.

La petizione cui accanto porta il numero 3175. (La Camera dichiara l'urgenza.)

BERTOLINI. Alcuni individui d'Acqui espongono colla petizione 3231 di aver fatte molte somministrazioni all'esercito austro-russo nel 1799 e 1800 d'ordine dell'intendente d'Acqui per conto dei comuni di quella provincia.

Ricorsero per ottenere il pagamento del loro credito alla Commissione di liquidazione, la quale in gran parte lo rigettò ed in parte lo accolse.

Ricorsero nuovamente alla Commissione superiore, la quale pure in parte riparò il giudicato della Commissione di liquidazione, ed in parte lo confermò, perchè le domande dei petenti non erano pienamente giustificate.

Trovati di poi i documenti giustificativi della loro domanda, ricorsero finalmente nel 1838 alla Commissione di revisione, ma da quell'epoca insino ad ora non poterono ottenere alcun provvedimento, ed è per ciò che pregano la Camera, affinché faccia loro ottenere la soddisfazione del loro credito.

Io prego quindi la Camera che voglia dichiarare d'urgenza questa petizione; la longevità del credito dei petenti è sufficiente motivo per dichiararla tale.

(La Camera non dichiara l'urgenza.)

SEQUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PREDIALE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca relazioni di Commissioni che fossero in pronto.

Non essendovene, continua la discussione sul progetto di legge per il riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna. (Vedi vol. Documenti, pag. 303.)

La discussione verte ancora sull'articolo 6. Alla prima redazione la Commissione propone di aggiungere dopo le prime parole *pei beni l'altra specialmente*. Il deputato Sulis vorrebbe sostituire alle parole *la ragione di ritenere*, *l'altra la ritenzione*. E il regio commissario addirebbe a queste due modificazioni. Il deputato Farina Paolo vorrebbe poi che in fine dell'articolo si aggiungessero queste parole: *senza pregiudizio delle convenzioni in contrario*.

La parola è al deputato Angius.

ANGIUS. Considerando gli articoli di questo progetto di legge, credetti che sopra il 6° non sarebbe insorta nessuna controversia, tanto erami sembrato ragionevole. Ma perchè contro la mia opinione si è destata disputa sopra un punto gravissimo, però prendendo la parola a propugnarlo, poso subito questa questione: se la riserva fatta nel progetto del Ministero e della Commissione, all'utilista e al debitore censuario di ritenere su ciascuna rata del canone, livello o censo, la porzione di tributo rispondente al peso, sia legale, costituzionale, giovevole allo Stato?

Stabilisco in capo che questa riserva è legale, perchè consentanea alle decisioni e alla massima del tribunale che giudica sopra questo genere di controversie.

Che sia secondo le decisioni di autorevolissimi magistrati, consta dalla relazione della Commissione, dove, a pag. 12, nel paragrafo 5 è accennata la decisione, che la regia delegazione per le liti dell'economato generale dava addì 25 giugno del 1821, in occasione di una controversia agitata davanti la medesima, con la quale si decretava a carico del fidejussario il pagamento della quota di contribuzione che era proporzionata al canone di cui esso godeva.

Che poi sia secondo la massima vigente, si deduce da ciò che lo stesso relatore ivi soggiunge, asserendo che la predetta decisione serve anche oggidì di norma all'amministrazione delle finanze in tutti i casi consimili, su ciascuno dei quali si giudica, come fu pregiudicato dalla suddetta regia delegazione nel caso indicato.

Ne questa giurisprudenza era diversa nell'isola, perchè in conformità a questo principio la superiore amministrazione, quando nel 1843 si stabilivano le basi del riparto delle quote pecuniarie surrogate alle abolite prestazioni feudali, decretava che i canoni, censi e livelli si computassero tra valori immobili.

Rileggerò il frammento letto ieri dall'onorevole relatore, e soggiungerò l'altra parte che egli omise della circolare vice-regia del 3 aprile, dove era espressa quella deliberazione:

«I censi, canoni o livelli, essendo imposizioni inerenti ai predii, sieno urbani, sieno rustici, e quindi tanti diritti reali attivi, per parte di quelli, a quali si prestano, e passivi per parte di quelli, su cui predii sono imposti (che però passano in qualsivoglia possessore), costituiscono una facoltà in quanto a primi e secondo la medesima in quanto a secondi. Ragion dunque vuole che i creditori concorrano nel contributo in proporzione del capitale del censo, canone o livello, inerente al predio, e che il possessore di questo ne vada nella

stessa proporzione immune, secondo quello che valore del suo predio, cioè la propria sua facoltà.»

Cotesta disposizione che ha qualificata con forme alla massima dell'amministrazione delle finanze, aveva nell'isola precedenti di molto anteriori alla decisione della regia delegazione 25 giugno 1821, su di che rammenterò quello che notava ieri l'onorevole deputato Sulis, che, quando nel 1799 si deliberava dagli Stati o Stamenti del regno un donativo straordinario di scudi sardi 165 mila per provvedere ai bisogni della real famiglia, costretta per le infelici vicende dei tempi a esulare da queste provincie ereditarie, fu allora imposto su tutte le rendite fondiarie e particolarmente sui censi; e che quando nel 1806 gli stessi Stamenti offrirono alla regina Maria Teresa, moglie di Vittorio Emanuele I, un particolare donativo di scudi sardi 55 mila a titolo di spillatico, si mantennero le stesse basi, e fu di nuovo imposto ai censi.

Dunque la riserva portata dall'articolo 6 del progetto della Commissione e dall'articolo 11 del progetto ministeriale se è secondo le massime dell'amministrazione delle finanze, dell'amministrazione superiore dell'isola e dell'antico Parlamento del regno di Sardegna, può con merito dirsi legale, come già l'ho enunciata.

Dirò pure che può con certezza dedursi la giustizia di siffatta disposizione, perchè, se tale non fosse stata, non sarebbe per tanto tempo, valuta e nell'isola e nel continente la massima sullodata, la quale nell'isola vige da anni 51, in queste provincie da anni 29.

Io non ho potuto ieri udire tra il fervore della discussione alcuna buona ragione in contrario, e non so se possa prodursi altro argomento più specioso di quello che fonda sulla comparazione del creditore ipotecario col censualista, ponendosi pari le condizioni dell'uno e dell'altro, e deducendosi che come il creditore ipotecario non ha dominio sulla cosa, e parimente nè pur l'abbia il censualista, epperò non sia questi tenuto a pagare sui frutti del predio, de' quali partecipa.

Ma non sta la conseguenza, nella parità sussistente tra la bolla piena che da costituitor censi ha impresso in essi una forma tutta propria e singolare, per cui hanno potuto i legislatori rassomigliarli alle enfiteusi e nella materia dei tributi trattarli in altro modo che i crediti ipotecari ordinari. E l'affinità dei censi alle enfiteusi non si può disconoscere.

Se sopra un predio che vale lire 10,000, e produce lire 500, sia caricato un censo di lire 5000, alla ragione del cinque per cento; e se la rendita netta de' 500 deve essere divisa egualmente tra il debitore e il creditore, egale è evidente che di fatto sono ambidue compadroni del feudo, che vi è condominio; e perciò, come un tributo sciolto dalla proprietà, così la deve colpire tanto dalla parte del debitore, quanto da quella del creditore, come nella enfiteusi dalla parte del direttario e dell'utilista.

Passo alla seconda parte della questione, se questa riserva sia costituzionale. Sostiene siffatto il Namiger sopra.

E qui mi spedisco in poche parole.

È nella costituzione che ogni cittadino debba conferire ai bisogni dello Stato in proporzione de' suoi averi. Or nel caso del censo, come in quello delle enfiteusi è accertato l'averne la rendita netta, come del direttario e dell'utilista, così del debitore e del creditore censuario; epperò questo, come quello, deve dar al pubblico erario la sua parte.

Di più, essendo dal principio della eguaglianza stati tolti tutti i privilegi, crearne un nuovo sarebbe una apertissima violazione dello Statuto. Ma se si lascia tutto il carico della contribuzione all'utilista

è al debitor censuario, si viene a creare un odiosissimo privilegio, e subito esiste tra' proprietari una classe amplissima di non contribuenti, di veri peccatori.

Ho detto amplissima, perchè le enfiteusi e principalmente i censi nell'isola sono in numero tanto grande che può parere incredibile, e su questo io non temo che nessuno possa sorgere a contraddirmi.

Resta che consideri ciò che era ultimo nella questione, se quella riserva sia utile allo Stato.

Rivolgendo la questione nel contrario, rispondo che se tolgasi la riserva posta ne' due progetti, si farà cosa perniziosa allo Stato.

L'immunità de' direttari e de' creditori censuari, lasciando tutto il peso della contribuzione sopra gli utilisti e i debitori, se non li opprimesse certamente li proibirebbe di prosperare; per lo contrario, se contribuiscano i direttari e i creditori, allora gli utilisti e i debitori essendo meno smunti avranno maggior forza a produrre e potranno conferir di più a' bisogni dello Stato.

Se questa immunità giovasse alla massa del popolo, alle classi meno agiate, sarebbemi nel caso la ragion politica a poterla difendere; ma ha luogo il contrario.

Si, l'immunità, che alcuni pretendono, si volgerebbe quasi intera a beneficio della classe opulenta, e particolarmente delle manimorte; su che giova che vi legga un frammento di certa memoria pubblicata non ha guari in Cagliari sul riordinamento dell'imposta prediale nell'isola.

« I canoni enfiteutici sono quasi tutti di pertinenza de' corpi morali, si laici, che sono pochi, come ecclesiastici. Appunto le chiese, i capitoli, le collegiate, gli ordini regolari, le confraternite si mostrano ognora propensi al contratto enfiteutico, che vi trovarono il loro tornaconto, con assicurarsi un annuo canone senza soggiacere ad eventualità di buono o di cattivo raccolto, se si tratta di predi rustici, od ai dispendi di ristauro ed ai pregiudizii di mancata locazione, se si parla di predi urbani, massimamente nelle città.

« I censi poi e le altre rendite fondiarie sono anche in grandissima parte dei corpi ecclesiastici, come può constare dai registri delle ipoteche a quelli che li consultino. Imperocchè torna anche a molto loro pro il contratto censuale. Un capitale onerato sovra una casa di città, produce per lo meno il 5 per cento, ma il proprietario ossia debitor censuale, di rado può ritrarre il quattro per cento dal suo predio, e per conseguenza, da denari impiegativi a titolo di censo. »

Tra questa parte, e la continuazione gioverebbe, se io interponessi un altro frammento dello scrittore della memoria, dove parla delle tristi conseguenze dell'esclusione de' canoni enfiteutici dalla massa dell'imposta prediale.

Ed eccolo:

« L'esclusione di detti canoni sarebbe tanto più ingiusta, in quanto che da lunghi anni l'indole dell'enfiteusi di soverchio si è snaturata in Sardegna.

« Ecco come per l'ordinario si sogliono stipulare queste sorta di contratti. Si procede all'estimo della cosa, o si guarda il suo valore locativo; quindi o si calcola l'interesse sovra l'estimo, o si capitalizza il valore locativo; ed in ambo i casi su queste fondamenta si stabilisce il canone annuo corrispondente ad un capitale reale o supposto per motivi di affezione, al ragguaglio del 5, del 6 ed anche dell'8 per cento. »

Ora udite le riflessioni che scrisse l'autore della suddetta memoria dopo aver dichiarato in pro di chi si rivolgerebbe l'immunità dei canoni, censi, ecc., dal tributo.

« E sarà giusto che il proprietario d'una casupola che gli serve di meschina abitazione debba porre il suo obolo nella cassa dello Stato, e non debba fare altrettanto chi trae migliaia di lire dai canoni, censi ed altre rendite fondiarie? E sarà giusto che i proprietari soggetti secondo i casi ai danni delle cattive raccolte ed alla perdita del atto d'una casa che non hanno modo di locare, sieno imposti, e ne vada esente chi, senza tema di perdita di sorta alcuna, riscuote tranquillo in sua casa i canoni ed altre rendite non minori del 5 per cento? Non crediamo di continuare in questo metro, giacchè l'ingiustizia è di per se patese e non può disconoscersi se non da chi o non bene intende l'argomento, od è accecato dall'interesse e dal pregiudizio. »

Lasciando alla vostra considerazione queste ultime parole dello scrittore della memoria, mi servirò pure delle sue parole nella conclusione di questo mio ragionamento.

« Se si vuole fare il bene reale della Sardegna, e non s'intende di commettere un'ingiustizia dannosissima nel fatto dei tributi che le si impongono, il Parlamento deve approvare la riserva fatta agli utilisti ed ai creditori nell'articolo 6° del progetto ministeriale e 6° del progetto della Commissione. »

Resti dunque l'articolo 6° del presente progetto della Commissione, resti la parola censo che il ministro dell'istruzione pubblica vorrebbe deleta ed eliminata dall'articolo in favore dei direttari e creditori in danno degli utilisti e de' debitori, con aperta violazione dello Statuto e danno dello Stato, e resti la riserva fatta nel progetto del Ministero e della Commissione che provava legale, costituzionale ed utile allo Stato.

SPANO G. B. Io non seguivo l'onorevole preopinante nelle sue investigazioni. Fero solo un'osservazione. Teri si disse che d'ordinario i censi erano effetto di cattiva amministrazione per parte di quelli che se li caricavano, e che il padre di famiglia che economizza qualche somma sarà poi caricato più di quello che lo sia un dissipatore, il quale, per far fronte ai suoi debiti, prende danari a censo. Ora io dico che la cosa sarebbe così, quando vi fosse appena appena qualche proprietà gravata da censi; ma in Sardegna, o signori, forse più della metà delle proprietà soggetta ai censi. A che ascrivere ciò? A nient'altro che alle passività che s'incontrano nell'agricoltura, e tanto è vero che se noi investighiamo accuratamente chi sono quelli che danno il danaro a censo, noi troviamo essere i magistrati, i quali, per i loro stipendi ed i loro proventi, hanno potuto economizzare del danaro, e che non volendo soggiacere a tutte le eventualità della coltivazione delle terre, trovano più comodo di dare il danaro a censo; troviamo esser gli usurai, i quali economizzano e speculano su tutto, e danno il danaro a censo al 6, all'8, al 9 per cento troviamo essere le confraternite, come ben diceva l'onorevole preopinante, i capitoli, le collegiate, insomma tutte le manimorte, e se Teri la Camera, votando l'articolo 5 della legge, ha voluto abolire i privilegi delle manimorte, li vorrà oggi ristabilire coll'esonerare dai pagamenti i censi che a queste manimorte appartengono? Non lo credo. Signori, finora i censi pagarono nel donativo straordinario, pagarono nello spillatico della regina Maria Teresa, pagano attualmente nelle contribuzioni surrogate alle prestazioni feudali.

Dunque noi, nel rifare la legge dei tributi, ne esigeremo tutta la quota dai proprietari? In tal caso, coll'aggravarne la proprietà, convertiremo in male il bene che avremo fatto da una parte, poichè è maggiore il numero e la quantità dei censi di quello che noi siano i beni attualmente esenti dai tributi. Se noi esentiamo i censi, esentiamo una porzione

molto maggiore di quella che comprendiamo nel pagamento del tributo.

Insisto quindi perché sia mantenuto l'articolo della Commissione dal quale venne dalla medesima redatto.

FARINA PAOLO. La questione che si va agitando è duplice; essa si riferisce in parte ai censi, in parte ai canoni.

Per procedere con qualche ordine nella discussione, mi sembra indispensabile di ritornare al senso della decisione dalla quale ha creduto prender norma la Commissione nel redigere l'articolo 6. Questa decisione si riferiva ai beni enfiteutici ecclesiastici esenti anteriormente dal pagamento delle imposte. Quando questi beni vennero imposti di nuovo, era naturale che si stabilisse chi fra l'enfiteuta ed il direttario doveva sopportare le spese dell'imposta che prima non esisteva, ed allora si adottò la massima che era già stata stabilita da una legge francese, e si disse che in compenso dell'imposta pagata dal padrone utile, dovesse il direttario sopportare la diminuzione di un quinto del canone. Ma nel caso nostro la condizione mi sembra affatto indifferente, mentre qui non si tratta di colpire proprietà che per lo avanti fossero esenti, ma proprietà le quali prima erano già aggravate d'imposte. Conseguentemente mi pare che il pareggiare un caso all'altro non sia molto logico. Non ostante, avuto riguardo alla circostanza che specialmente in Sardegna anche i direttari erano aggravati da alcune delle imposte che ora si sopprimono, avuto riguardo alla natura speciale del contratto enfiteutico, nel quale si ravvisa la comproprietà del direttario e dell'utilista, non ripugna menomamente che gli uni e gli altri vengano colpiti dall'imposta medesima. Né io faccio, né intesi fare da altri, alcuna opposizione in questa Camera a che, e utilisti e direttari venissero dall'imposta colpiti. L'unica eccezione che io intesi fare, e che anzi proposi io nel primo, fu quella che si riferiva alle stipulazioni fatte in senso contrario; e queste stipulazioni, non ostante quanto si è detto in contrario, credo fermamente che si debbano conservare, mentre non trovo un motivo che mi persuada a togliere effetto all'espressa volontà dei contraenti. Che cosa di nuovo è sopravvenuto nelle relazioni tra i direttari e gli utilisti? Forse sono stati più aggravati di prima? No: niente di tutto questo è successo. Io quindi non vedo una ragione sufficiente per esonerare l'uno da un carico, e portarlo a carico dell'altro, quando l'espressa volontà degli uni e degli altri ha di già stabilito il modo col quale l'imposta deve essere fra loro ripartita. Conseguentemente mantengo la eccezione che propongo di mettere in fine dell'articolo 6, in forza della quale sieno eccettuate dalle disposizioni dell'articolo medesimo le convenzioni per le quali si è già stabilito fra l'utilista ed il direttario il modo nel quale si dovesse sopportare il peso dell'imposta.

Quanto concerne alla questione dei censi, se si trattasse della terraferma veramente io sarei assai dissenziente da quanto ebbero ad esporre gli onorevoli preopinanti. Per quanto essi siansi sforzati di pareggiare il contratto enfiteutico ed il contratto censuario, non vi è alcuno che non sappia che esiste tra l'uno e l'altro una diversità grandissima consistente specialmente nel condominio che conserva il direttario, il che non esiste nel proprietario del censo. Dunque io non mi saprei adattare menomamente alle ragioni che su questo punto i preopinanti andarono esponendo. Non ostante, con loro convengo che in Sardegna essendo in talso un sistema contrario, essendosi colpiti con alcuna delle imposte che ora si fondono nell'imposta prediale, anche i possessori godenti il censo, sarebbe duro far sopportare ora tutto il peso al pos-

sessore del fondo, ed esonerarne coloro che prima ne erano aggravati.

Io credo per conseguenza che questa parte dell'articolo possa formare oggetto di ulteriori studi della Commissione, per sapere se vi siano dei casi in cui, o la consuetudine o la legge abbiano eccettuati o colpiti colle imposte che ora si aboliscono i singoli censi, e fare di questa maniera oggetto di una legge parziale avvenire, nella quale si fossero precedentemente studiate tutte le condizioni per distinguere se vi sieno dei casi nei quali si debba il censuario esonerare, ovvero colpire. Ma quanto ai canoni ed ai livelli io credo che si possa procedere oltre e stabilire quanto è detto nell'articolo 6, salve le eccezioni che ho avuto l'onore di proporre ieri alla Camera.

FAGNANI. Dopo quanto hanno detto i tre onorevoli preopinanti, a me pare che la Camera sarà venuta nella persuasione della giustizia che i censi ed i canoni abbiano da contribuire al pagamento delle imposte. Nullameno io aggiungerò una breve osservazione che è appoggiata a quanto disse giorni sono il deputato Riccardi, il quale accennava che un capitale, una ricchezza qualunque, se si tenga nascosta, finché non è visibile, finché non è pubblica, essa non si può chiamare una ricchezza, e in conseguenza non può avere né diritti per essere difesa dal pubblico, né doveri per essere imposta a nessun carico devoluto allo Stato. Ma dacché questo avere è pubblicato, esso ha diritto alla difesa di che il pubblico protegge le proprietà conosciute, ed ha il dovere di sottostare ai carichi a cui le altre ricchezze e gli altri averi dello Stato sono soggetti.

In conseguenza resta del pari dimostrato che i censi ed i canoni una volta che sono manifestati, una volta che in forza di un atto pubblico siano dal pubblico conosciuti, essi sono obbligati a sottostare ai carichi dello Stato. E nel nostro caso, poiché entrano a formar parte integrante del fondo su cui sono ipotecati, debbono per conseguenza concorrere a pagare i carichi dello Stato cogli aventi ragione al fondo stesso.

Però mi pare degno d'osservazione il riflesso che ha fatto il deputato Farina che, quando vi esistono cioè delle stipulazioni precedenti che obblighino il mutuatario a sottostare mai sempre ai carichi di cui siano gravate le proprietà ipotecate, queste stipulazioni debbano essere rispettate.

Ma a me pare ad un tempo che l'obbligazione di dover soggiacere esso mutuatario al totale pagamento delle imposte suddette, o la facoltà di poterle dividere col mutante abbiano da dipendere dalla validità del contratto che le stabilisce, ed in conseguenza che non vi sia necessità di divenire in alcun modo a regolare per legge questa materia.

Perciò io voto in favore della redazione dell'articolo della Commissione tale e quale precisamente è stato proposto.

SAPPA, relatore. Io prendo la parola per informare la Camera delle considerazioni che si sono fatte nel seno della Commissione allorché si è deliberato su questo articolo.

L'articolo era già inserito nel primo progetto presentato dal Ministero presso a poco negli stessi termini. Nel seno della Commissione si considerò se si dovesse restringere la disposizione appunto alle enfiteusi, e non comprendere i censi. Però, ad istanza dei membri che appartenevano alla Sardegna, la Commissione ha creduto di comprendere anche i censi, sulla considerazione soprattutto della gran quantità di questi crediti che esistono in Sardegna e che gravitano sulle proprietà.

La decisione che viene accennata nella relazione della Commissione ed è registrata nell'Appendice del 1849 non è effettivamente relativa in ordine ad un censo, e per nulla contemplava i censi. Questa decisione si riferiva appunto ai beni i quali appartenendo prima (a' conti religiosi) erano essenti, e che essendo pervenuti in anni di crollo, erano stati di doverli imporre; la delegazione che pronunciò su questo dietro le conclusioni del procuratore generale, ha fatto distinzione fra il tempo anteriore all'emancipazione del reale editto del 1818 e quello posteriore. Per i canoni decorsi prima dell'emancipazione dal reale editto presentato la delegazione ha deciso che spettasse al debitore del canone di canoni di ritenere il quanto del detto canone per imputarlo nelle contribuzioni, così essendo determinata dalla legge francese; ma dopo l'editto del 1818 essendo richiamati in proposito di tributi gli antichi regolamenti e statuti delle leggi francesi, la delegazione medesima decise che il canone del detto canone nel pagamento dei tributi dovesse essere proporzionale al canone, perchè, quantunque non fosse legge scritta per questo riguardo, vi era però una circolare dell'amministrazione delle finanze concepita in questo senso. Dunque la decisione che emanò in quell'epoca non era soltanto basata sulla legge francese, ma contemplava anche l'uso che era in vigore prima che questi paesi passassero sotto il dominio francese; ma ripeto che quella decisione effettivamente non contemplò che il caso di enfiteusi; la Commissione però ha creduto che, stante la gran quantità di censi che esistono in Sardegna, si potesse in un valso in Sardegna d'assoggettarli a determinate contribuzioni, ed in certe località anche a tutte, ha creduto di poterlo fare una certa qual analogia tra il censo costituito a termini della bolla Pia e l'enfiteusi, per cui il contratto di censo, o per altro della bolla anzidetta veniva rappresentato ed era trattato di vendita, e quindi scorrendo un principio legale che veniva in appoggio di una ragione di convenienza, ha creduto di potersi a questo appoggiare, ed ha proposto perciò l'articolo nei termini in cui si legge.

Io non ho consultato la Commissione in seguito alle discussioni che sono state fatte, però credo che la Commissione persiste nelle sue conclusioni; ripeto tuttavia di non dovere ristabilire la questione nei termini che ho espresso, dichiarando sopra tutto che la decisione che fu citata dalla Commissione nella sua relazione, ed a cui accennò il deputato Farina, era in materia diversa dei censi, era in materia semplicemente di enfiteusi; anzi, per informazioni assunte posteriormente, mi risulta effettivamente che in Piemonte nella materia dei censi anche anteriori all'osservanza del Codice civile, non evvi quest'eccezione. Dunque, se la Camera crede di adottare per la Sardegna lo stesso sistema che è vigente in terraferma, dovrà limitare la disposizione all'enfiteusi, se poi vuole tenere in considerazione circostanze particolari in cui si trova la Sardegna, circostanze che hanno determinato la Commissione a dipartirsi dal primo sistema di terraferma, in questo caso deve adottare l'articolo in quale venne proposto dalla Commissione.

Tutti i precetti economici possono compendersi in questi due: produrre, equibrare. Ora io dico che, se mai piacesse alla Camera di varare l'articolo che abbiamo in discussione, violerebbe ambedue questi principi. Ed in verità guardando al numero stragrande di censi che gravano sulle proprietà dell'isola, egli è certo che se non sgravate in qualche parte questi proprietari di questi fondi, liberandoli, come erano per l'addietro, dalle prestazioni delle imposte corrispondenti alla quantità del censo, voi ponete un impedimento di più alla produzione di questi fondi medesimi. Voi,

facendo in tal modo, non equibrare in fatti, non considerandolo come il massimo parte di questo censo sia debitario dallo proprietario delle confraternite, collegi, ecc. ecc. come contraria a manovole, si richiama il bilancio padronanza di questi i comizi voi non vedete che non potete istituire in questa materia di imposte l'equilibrio più che è la parte della più intelligenza di cittadini che andrà soggetta nel mentre che sono più gli affari sotto parato di pubblici carichi, non può essere obno.

Voi non potete relatore della Commissione esponevi ordinando che la citazione da esso lui fatta (nella sua relazione) riguardante l'interposizione data in nome dell'istituto del 1818 di un guardavento censo, e che bene la vedete con parmi di ciò che in Piemonte si facesse, e che l'interposizione che si presentò in un di ciò che di altro senso di ciò che in Sardegna fu il caso che in Sardegna degna dev'essere. Quali fossero le regole legislative in materia di censi, e che in Sardegna molti di interposizione oggi quindi che insisto sulla separazione che la Commissione faceva fra i contratti censuali anteriori alla promulgazione del Codice civile, ed i contratti censuali che si faranno dopo questo Codice, e si fatta distinzione se la più giusta e la più equa, e facendovi in questo modo, la Commissione, e come crederete, e equibrare appunto tra l'antico ed il moderno. Nella antica legislazione costante dell'isola si vedeva i padroni dei censi pagassero le imposte, e quest'obbligazione non rimaneva solamente le imposte straordinarie, ma anche l'imposta ordinaria, e tra le quali la quota per ogni famiglia sanogata alla feuda del feudo, e nel pare che il unico mezzo di mantenere ogni ragione di giustizia ed equità, e appunto nel mantenere l'articolo come fu dalla Commissione redatto, e giacché col medesimo non si può chiamare per un'altra ragione, e se si voglia legittimamente, e anteriori legislazioni in Sardegna, e facendovi in un secondo tempo sempre la legge, e non b deroghiamo al passato, non violeremo la legge che per pagato reggeva l'isola, turbamento grande, e che era il bandamento usuale degli interessi dei suoi abitanti. Io insisto quindi per la redazione della Commissione, e per quanto riguarda l'articolo non voglio che si aggiungerà poche parole per stabilire sempre più la diversità grandissima che anche in Sardegna esiste tra censo, e livello, e canone. Questa consistenza nel modo di liberarsi dagli oneri dagli altri. Ognuno conosce come sono nello spirito del Codice vigente, e la abolizione di tutti i vincoli perpetui, come sta posto in facoltà di chiunque ne è gravato il mezzo di sgravarsene. Il censuario in questo caso non avrà che a pagare venti volte l'anno la prestazione, mentre un enfiteusi dovrà inoltre pagare due l'anno della terra, e della legge che venne pubblicata in seguito al Codice. Vi è dunque maggior facilità di liberarsi da questo peso per i censuari che per l'enfiteusi. Mi pare quindi che quanto riguarda i censi possa formare oggetto di più appoggio fondi studi per parte della Commissione, onde venire a quella massima di pareggiamento che appunto andava indicando l'onorevole preopinante. Per lo indifferente a sostenere la proposizione da me precedentemente fatta, e che cioè si rimandasse la parte dell'articolo che concerne i censi alla Commissione, onde, meglio approfondita la questione, essa potesse poi quella relazione che sarebbe opportuna, e un tempo nel resto l'articolo del pagamento da me fin dai miei proposte.

Io non voglio che si aggiungerà poche parole per stabilire sempre più la diversità grandissima che anche in Sardegna esiste tra censo, e livello, e canone. Questa consistenza nel modo di liberarsi dagli oneri dagli altri. Ognuno conosce come sono nello spirito del Codice vigente, e la abolizione di tutti i vincoli perpetui, come sta posto in facoltà di chiunque ne è gravato il mezzo di sgravarsene. Il censuario in questo caso non avrà che a pagare venti volte l'anno la prestazione, mentre un enfiteusi dovrà inoltre pagare due l'anno della terra, e della legge che venne pubblicata in seguito al Codice. Vi è dunque maggior facilità di liberarsi da questo peso per i censuari che per l'enfiteusi. Mi pare quindi che quanto riguarda i censi possa formare oggetto di più appoggio fondi studi per parte della Commissione, onde venire a quella massima di pareggiamento che appunto andava indicando l'onorevole preopinante. Per lo indifferente a sostenere la proposizione da me precedentemente fatta, e che cioè si rimandasse la parte dell'articolo che concerne i censi alla Commissione, onde, meglio approfondita la questione, essa potesse poi quella relazione che sarebbe opportuna, e un tempo nel resto l'articolo del pagamento da me fin dai miei proposte.

Io non voglio che si aggiungerà poche parole per stabilire sempre più la diversità grandissima che anche in Sardegna esiste tra censo, e livello, e canone. Questa consistenza nel modo di liberarsi dagli oneri dagli altri. Ognuno conosce come sono nello spirito del Codice vigente, e la abolizione di tutti i vincoli perpetui, come sta posto in facoltà di chiunque ne è gravato il mezzo di sgravarsene. Il censuario in questo caso non avrà che a pagare venti volte l'anno la prestazione, mentre un enfiteusi dovrà inoltre pagare due l'anno della terra, e della legge che venne pubblicata in seguito al Codice. Vi è dunque maggior facilità di liberarsi da questo peso per i censuari che per l'enfiteusi. Mi pare quindi che quanto riguarda i censi possa formare oggetto di più appoggio fondi studi per parte della Commissione, onde venire a quella massima di pareggiamento che appunto andava indicando l'onorevole preopinante. Per lo indifferente a sostenere la proposizione da me precedentemente fatta, e che cioè si rimandasse la parte dell'articolo che concerne i censi alla Commissione, onde, meglio approfondita la questione, essa potesse poi quella relazione che sarebbe opportuna, e un tempo nel resto l'articolo del pagamento da me fin dai miei proposte.

predii; siano urbani, siano rustici, e quindi tanti diritti reali attivi per parte di quelli sui di cui predii sono imposti, costituiscono una facoltà in quanto ai primi, e scemano la medesima in quanto ai secondi, quindi nel riparto della contribuzione surrogata alle prestazioni feudali si fecero concorrere i creditori in proporzione del capitale del censo, canone o livello inerente al predio, esonerandone il possessore del fondo, per modo che questi rimase tenuto dell'intera quota, ritenendo il diritto a rimborsarsi della parte dovuta dal direttario nel pagamento del canone.

« Giova osservare che le prestazioni surrogate alle feudali non sono veramente un'imposta prediale, e che un'imposta sulle facoltà dei cittadini, per conseguenza vi concorrevano i fondi di negozio e capitali, e non essendo un'imposta prediale, questo è il motivo per cui si fecero concorrere anche i capitali.

« Quanto poi al donativo ordinario, i censi non vi concorrevano che abusivamente, in qualche località dove la legge era stata meno esattamente interpretata.

« Dunque la Commissione ha avuto presente tutta la legislazione in materia di censi, la Commissione ha espresso che per l'imposta surrogata alle prestazioni feudali che equivale alla metà dell'imposta diretta che si pagava in Sardegna i censi concorrevano, perchè concorrevano i capitali, e concorrevano come capitali.

« Per le altre imposte però, cioè per il donativo, non concorrevano. In questa varietà di sistemi la Commissione ha dovuto considerare l'importanza di questi capitali, ha trovato che quest'importanza era considerevole, e che esonerando i censi dal pagamento di qualunque tributo si veniva ad aggravare una gran parte della proprietà, ed all'istanza dei membri che appartenevano alla Sardegna ha creduto di dover adottare il sistema che viene proposto nell'articolo di legge. In questo sistema vi ha sicuramente qualche incoerenza col sistema osservato nelle provincie di terraferma; essendo di principio che l'imposta prediale è onerata sul predio e non sul proprietario, si può bensì ammettere un determinato modo di concorso per i predii enfiteutici, ma non mai il concorso del proprietario di un credito assicurato sul fondo.

« La Commissione ha apertamente dichiarato questo principio come conseguenza necessaria del sistema dell'imposta prediale, ma, attese le particolari circostanze della Sardegna, ha creduto di fare eccezione a questo principio.

« Io non credo adunque che sia utile trasmettere nuovamente questo progetto alla Commissione perchè faccia dei nuovi studi su questa materia. Io son d'opinione che la Camera in questa questione sia abbastanza istruita, e che possa sin d'ora deliberare se sia il caso di astendere alla Sardegna il sistema di terraferma, o se convenga attenersi a quello eccezionale proposto dalla Commissione.

« Posto che ho la parola, me ne varrò ancora per fare un'osservazione a quanto venne detto dal deputato Farina, circa ai patto che si fossero fatti relativamente alle imposte.

« La Commissione non dissente che la clausola che il deputato Farina propone di inserire in quest'articolo venga adottata.

« Questa clausola di altro non è che anche coerente al sistema francese, ed a quello ancora attualmente in vigore nelle nostre provincie di terraferma, epperò la Commissione aderisce a questo riguardo alla proposta Farina.

« **PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta sospensiva fatta dal deputato Farina.

« **R.** Appoggiata. « **Quelli che approvano la proposta che tende a che si ri-**

mandi alla Commissione l'esaminar la questione se debba farsi luogo alla ritenzione in favore del debitore del censo di una parte corrispondente del tributo al censo medesimo, vogliono alzarsi.

« **(La Camera non approva.)**

« Ora pongo ai voti la questione se i censi possano dar questo diritto alla ritenzione che secondo l'articolo 6 è accordata a titolo d'enfiteusi.

« **PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Io ho domandato la parola solo per far avvertita la Camera che, onde definire positivamente questa questione, bisogna decidere bene quello che s'impone.

« S'impone il reddito netto tutto intero; i livellari e gli enfiteuti che pagano al direttario, pagano una parte realmente di questa rendita, è un patto fatto tra il direttario e l'usufruttuario, per cui l'usufruttuario deve dare al direttario porzione della rendita, ed il resto se lo ritiene per sé.

« In conseguenza mi pare giustissimo che, quando s'impone tutta la rendita, le due parti di questa rendita abbiano a sentire pesi in proporzione, ma quando si tratta del censo di un capitale che da un estraneo qualunque, non avendo relazione alcuna con il fondo, cioè nè diritto, nè proprietà utile, è stato dato all'usufruttuario perchè se ne serva in qualsiasi modo, il fondo può ben rispondere di questo capitale, sia col suo valore, o se si vuole anche con i suoi frutti; ma veramente il censo non formando parte della rendita del fondo, non deve in conseguenza essere imposto.

« E difatti vediamo che questa questione non è nuova; è sorta altrove, come, per esempio, in Lombardia, ove è stata discussa lungamente, e finalmente la legge del 18 aprile 1811 la decise, escludendo affatto ogni sorta di censo, solo autorizzando il godente del dominio utile a ritenersi sulla parte del livello che pagava una somma proporzionata all'imposta. Che anzi siccome si voleva render la regola più certa e positiva, era stato deciso che non si sarebbe imposto oltre il 20 per 100 di rendita netta, ritenendosi che questo 20 per 100 fosse il tasso medio di questa rendita (cosa questa che in sostanza non era vera, ma soltanto una finzione legale), e si determinò il diritto dell'usufruttuario nella ritenzione del 20 per 100 sopra un quinto del canone che si doveva pagare.

« Se la Camera vuol udire la deliberazione che ebbe luogo allora, io ne darò lettura.

« **Voci.** Sì! sì!

« **PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici (Leggendo):**

« **Art. 1.** Le contribuzioni imposte sui beni tenuti a livello sono a carico dell'enfiteuta. »

« L'enfiteuta deve pagar tutto, ed è esso che ne risponde, perchè percepisce tutta la rendita. Di più è prescritto in detto articolo 1 che « le contribuzioni sono a carico dell'enfiteuta anche nel caso in cui nel contratto non sia stato espressamente obbligato al pagamento delle medesime. »

« **Art. 2.** L'enfiteuta è autorizzato a ritenersi il quinto dell'ammontare del canone per rappresentare le contribuzioni dovute dal proprietario; » si dice: « per rappresentare una parte della contribuzione, » perchè ciò che si paga è una quota della rendita. Poi si soggiunge: « questa ritenuta però non potrà aver luogo nei casi in cui sarà stato stipulato in qualunque modo che il peso delle contribuzioni sarebbe esclusivamente a carico dell'enfiteuta. »

« **Art. 3.** Il nostro gran giudice, ecc. »

« Questa è la disposizione, semplicissima, propriamente attinente alla natura stessa di quei contratti che sciolse tutte le dubbietà, ed io credo che procedendo altrimenti entrere-

remmo in un laberinto infinito di questioni e ci scosteremmo anche dall'essenziale principio dell'imposizione prediale che vuole l'assata la rendita.

SULLIS. Prego la Camera di notare che il Ministero nel suo primitivo progetto su questa legge all'articolo 11 così dettava.

« Per beni soggetti ai canoni, alle rendite fondiarie, ed a rendite semplici ossia debiti censuari portanti interessi e data ai debitori la ragione di riservare la quota che deve ritenersi su ciascuna porzione di canone, censo, ecc. »

Come vede adunque la Camera, il Ministero non ammise neppure la distinzione che poi introdusse nella legge la Commissione, non ammise cioè una separazione fra i contratti censuari anteriori alla promulgazione del Codice civile, ed i posteriori; dappoi però, all'aprirsi della discussione su questa legge variata dalla Commissione, il Ministero dichiarava d'aderirvi interamente.

Io quindi non so capacitarmi del come alcuni membri del Ministero vengano qui alla spicciolata per contraddire non solo al primo progetto loro originario, ma perfino alla modificazione che fu introdotta dalla Commissione ed assentita dal Ministero.

Notata pertanto questa circostanza incidentale che a me sembra però di gran valore, ritornerò alla questione, ed ho l'onore di assicurare il signor ministro dei lavori pubblici, che il censo attenendosi come si avviene ai fondi, egli è pur una rendita fondiaria; soggiungo che l'esenzione, in questo caso, sarebbe un'immunità che si accorderebbe a pregiudizio dell'articolo di già votato, a favore delle manimorte che si vogliono in tal modo gratificare, come se abbastanza non si fossero impinguate a detrimento del povero popolo che patì tanto miseramente dagli artifizii profani di coloro che intendevano a grossi guadagni, mentendo a sante parole e ad esempi di Dio. *(Bene! Bravo!)*

Ripeto, né mai cesserò dal ripetere, che questa immunità dovrà riescire dannosa al popolo intero, senza vantaggio dell'erario, giacché se imponete ad un camello un peso maggiore di quello che egli possa sostenere, egli ne si alzerà sui piedi, né trasporterà il carico suo. E così è del popolo, o signori; se voi lo aggravate d'imposte, proibendo che chi più di lui può reggere ai carichi ne partecipi, voi opprimerete il popolo, ma non migliorerete l'erario; pensate al camello, e decidete. *(Applausi)*

Concludo pertanto col dire che o si consideri la giustizia del progetto proposto dalla Commissione, o si consideri l'equità del medesimo, o si guardi alla miseria del popolo che vogliamo sollevare, si deve mantenere quest'articolo quale fu proposto dalla Commissione.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Rispondo innanzi tutto a ciò che può esservi di personale nelle parole dell'onorevole preopinante.

Prima di venire ad incriminazioni, egli avrebbe dovuto informarsi esattamente dei fatti. Così avrebbe potuto sapere che tre membri del Ministero, il ministro cioè dell'istruzione pubblica, il ministro della giustizia ed il ministro delle finanze sono stati chiamati nel seno della Commissione. Io vi ho sostenuto la medesima sentenza, nella quale hanno convenuto gli altri membri presenti del Ministero; cosicché non faccio altro che seguire a sostenere la tesi già prima da me stesso propugnata.

Del resto, in quanto al merito della questione parmi inutile ogni ulteriore insistenza in contrario.

Avvi una analogia e quasi direi identità tra il dominio utile ed il dominio diretto, quanto al dovere l'uno e l'altro con-

tribuire al tributo nella proporzione per cui concorrono nella proprietà del fondo.

Nei censi però la cosa è all'opposto: il dominio del fondo appartiene esclusivamente al possessore e debitore censuario; il creditore non percepisce che l'interesse corrispondente al suo capitale meramente pecuniario. Questo annoverandosi legalmente fra i mobili, sarà soggetto al tributo mobiliare se verrà imposto, ma non può, senza manifesta anomalia andar soggetto al tributo fondiario, che tale appunto si appella perchè gravita sulle proprietà stabili.

Giovi il ripetere che il possessore del fondo non gode i frutti, e perciò deve sopportare l'analogo tributo; gode altresì l'utile del danaro che ha impiegato a suo profitto, e quindi deve corrispondere al creditore pattuito.

Ripeterò ancora che i censi in Sardegna sono stati sempre esenti dal donativo ordinario, che ha meramente finora rappresentato il tributo prediale; tale essendo il tributo che si vuole oggi surrogare, si innoverebbe contro il sistema finora osservato in Sardegna nella materia, che può somministrare unicamente termini giusti di confronto.

Finalmente è d'importanza l'osservare che l'aver eccezionalmente nel 1799 per il donativo straordinario, e nel 1839 per le prestazioni feudali voluto gravare i censi, ha vieppiù impedito la circolazione dei capitali, con immenso danno dell'agricoltura e del commercio. *(Bravo!)*

D'altronde si parla sempre di uniformare la Sardegna al continente, e non vedo ora qual bisogno o qual urgenza vi sia d'introdurre questa differenza.

Quanto poi all'utilità della cosa ed all'osservanza della Sardegna, ripeto che bisogna distinguere il contributo, ossia il donativo ordinario che è il vero contributo prediale, dai censi che non sono mai stati sottoposti.

Non è che per la prestazione pecuniaria, pel donativo che si diceva straordinario, per l'appannaggio accordato nel 1806 a Maria Teresa che si era ciò introdotto nella legge generale, ma il contributo prediale non è stato mai esteso alle chiese.

SULLIS. Ho domandato la parola perchè il signor ministro dell'istruzione pubblica mi accusa di voler incriminare lui od altri. Io guardo agli atti del Ministero. Non so i concerti che fra i membri del Ministero si prendono.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

SULLIS. Io guardo agli atti, e sono questi che ebbi l'onore di annunciare alla Camera. Quanto poi al merito della questione io non verro qui a ripetere tutti gli argomenti che si sono già adottati, solo risponderò all'ultima parte del ragionamento del signor ministro, a quella parte cioè in cui accennava che per essersi introdotto l'obbligo di sottoporre i censi all'imposta, né sia avvenuta una grave confusione, la quale abbia poi prodotto un eccessivo scarseggiamento di numerario nell'isola. Questa confusione fu effetto del caos amministrativo anteriore, il quale colpì non solo i padroni dei censi, ma tutti i contribuenti, giacché non vi era né regola, né catasto, né alcuna altra misura di regolarità nell'esazione dei tributi; si videro molti casi in cui i ricchi proprietari nulla pagassero, ed i poveri pagassero per loro e per essi, giacché è noto come in Sardegna si ponevano queste contribuzioni. Si mandavano le cartelle ai sindaci, i quali dovendo in esse iscrivere i proprietari del loro comune, d'accordo coi signori consiglieri avevano sempre cura di esentare se medesimi. Non è vero pertanto che la scarsità del numerario sia nata dalla qualità di quest'imposta. I possessori dei censi patirono sì, ma non furono i soli a patirne. I vizi del sistema furono da tutti sentiti.

Io insisto nelle mie conclusioni contro l'emendamento del signor ministro.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho domandato la parola solamente per osservare, essere libero al signor deputato Sullis di censurare il Ministero quanto gli piace, mentre ritengo essere il medesimo in caso di giustificarsi; quanto al trovarsi desso o no d'accordo sulla proposizione come il signor Mameli ha già fatta la sua parte, così lo dirò che in una questione quale si è questa non è impossibile che vi sia diversità d'opinioni nel Ministero, vale a dire che un ministro abbia un'opinione differente da quella di un altro senza che ciò menomamente leda quella perfetta unione ed armonia che son necessarie ad una buona amministrazione. Tuttavia lascio al signor deputato di censurare a suo talento la condotta del Ministero; notero solo che qui si tratta di far giustizia e non di accusare o scusare il Ministero; quello che importa è che questa sia fatta il meglio che si può; ora mi pare che risulti evidentemente dimostrato che sarebbe ingiusto colpire i censi. E dico tanto più dimostrato, inquantochè anche nel caso speciale della Sardegna, se investighiamo la natura della vera imposta prediale, vediamo che nel passato questi censi non erano calcolati, né lo potevano essere per la loro stessa natura. Quindi concludo che se si vuol far cosa conforme alla giustizia, a quanto si è praticato altrove dopo lunghi studi e mature discussioni, conviene escludere i censi.

ASPRONI. Io ho domandata la parola per combattere l'opinione emessa dal signor ministro d'istruzione pubblica, che il censo non può considerarsi come una cosa immobile. (Risa)

RAVINA. Se egli è vero, che in Sardegna le manimorte, i corpi morali stabilivano censi al 7 ed anche all'8 per 100, questi non erano corpi morali, ma erano usurari e per conseguenza meritano il titolo di corpi immorali. (Narita) Se andiamo all'origine dell'entiteusi costituita da questi corpi morali della Chiesa in favore dei particolari, noi troviamo nelle storie del medio evo che moltissimi individui in quei tempi in cui le proprietà non erano sicure, ma da ogni lato venivano invase da prepotenti, dai feudatari, moltissimi proprietari per cercare un asilo, per trovare uno scudo che li difendesse contro queste usurpazioni, davano i beni alla Chiesa, e la Chiesa li cedeva di nuovo a quel particolare sotto la prestazione di un canone, di maniera che la Chiesa non dava altro che la sua protezione; protezione in quei tempi assai potente, perchè trattandosi di beni a lei appartenenti, qualunque usurpatore fosse venuto a toccarli, era colpito di anatema, perchè ci erano canonici e ci sono tuttavia, i quali pur durano più o meno osservati, che colpiscono di anatema chiunque metta le mani sopra i beni ecclesiastici di qualunque natura.

Ecco il perchè moltissime entiteusi, moltissime prestazioni furono costituite in favore della Chiesa; ecco come questa veniva a percepire dei lucri, e quindi una parte di entrata dei fondi.

Ora, come la cosa sia in Sardegna, io precisamente non lo so, ma suppongo bene che partecipi molto della natura di queste entiteusi di cui ho parlato, poichè anche in Sardegna vi erano questi potenti, vi erano i feudatari, vi erano uomini atti a rapire l'altrui. (Risa)

E dunque cosa importantissima a chiarirsi la natura di queste entiteusi; che del resto il contratto di entiteusi nei casi ordinari è tale contratto che bisogna considerarne la natura per vedere chi debba essere colui che paghi tributo al Governo.

VIGNA. Qui si ragiona dei censi.

RAVINA. Ho parlato delle entiteusi perchè, se ne è pure fatta parola; e poscia toccherò dei censi.

Quando si concedeva un fondo a titolo di entiteusi generalmente si costituiva un canone leggero che non era che una ricognizione del dominio diretto chiamato laudemio. (Segno di denegazione a destra)

Quando colui che riceve il fondo in entiteusi non paghi che una somma leggerissima per ricognizione del dominio diretto, egli è certo che quasi tutto il guadagno del fondo enfiteutico viene a ridondare a favore del possessore; ciò non ostante, dietro le basi sopra le quali debbono essere stabilite le imposte, egli è certo che non si può imporre che l'entrata netta; qualunque sia la somma che si paga al padrone diretto, egli è certo che deve essere tenuto conto di ciò che paga l'entiteuta a questo padrone diretto, imperocchè sarà considerato come un onere che diminuisca l'entrata netta. Noi abbiamo stabilito nella tornata di ieri che si dovessero pagare le imposte sulla base proporzionale dell'entrata netta, la quale entrata diminuisce di tanto quanto si paga annualmente al padrone diretto; dunque quanto all'entiteusi nessun dubbio.

Veniamo ora ai censi. Anche qui vi sono dispareri tra i signori deputati della Sardegna. Gli uni sostengono che anche i censi contribuirono a pagare le imposizioni dirette. E gli altri che assolutamente per lo addietro nulla pagassero, io non voglio parlare del caso in cui vi sia un contratto, allora non vi può esser dubbio che il contratto non voglia essere osservato, nè può in questo intervenire una legge, perchè la legge non può violare i diritti acquistati, e risultanti da una convenzione fra due o più individui; ma quando non se ne sia parlato, certamente se la consuetudine finora ha colpito questi censi, non vedrei ragione per cui non si dovessero imporre, perchè colui che si costituiva un censo, si sottoponeva senza patto espresso, tacitamente a pagare quella fassa che doveva all'erario; quando poi non si siano mai pagate queste gravèzze per i censi, allora entriamo in un caso particolare. Il Governo domanderà le contribuzioni ai possessori di questi beni censibili, e questi allora risponderanno che debbono pagare in proporzione dell'entrata netta; supponendo ora che l'entrata sia di 5 o 6 per 100, senza il censo, e il censo di 2, rimangono 3, che il possessore pagherà in proporzione dell'entrata netta; ma in questo il Governo viene a perdere tutto ciò che dovrebbe percevere sugli altri due quinti dell'entrata; dunque chi dovrà pagare questo, certamente sarà il padrone del censo.

Ora, se sia opportuno il sottoporre sin d'ora colui che gode questo censo a pagare questo tributo, o se piuttosto si debba questi imporre poi quando si imporranno tutti i censi, la è una questione diversa. Io credo che veramente sia più regolare l'imporre i fondi con una legge e i censi con un'altra. E infatti, questo censo non è altro che un credito ipotecario; verrà tempo, e deve venire, che i crediti ipotecari pagheranno in parità di tutti gli altri, perchè ciascuno deve sottostare alle gravèzze dello Stato in proporzione delle sue entrate. Ora veda la Camera se vuole fin d'ora stabilire questo principio in una legge particolare, o se vuole differire a colpire questi possessori di censi, quando venga il caso (e deve venire ben presto perchè abbiamo bisogno di danaro, e troppi sono coloro che pagano indebitamente) di imporre anche questi censi. Scelga la Camera fra questi due sistemi, poichè, secondo me qui sta tutta la questione.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Chiesi la parola al solo oggetto di osservare al deputato Ravina, che mi pare

che desso sia d'accordo perfettamente con quanto io dissi, cioè che questi censi dovrebbero essere soggetti ad imposta in forza di apposita legge. Dunque quando si promulgherà questa legge, allora sarà il caso accennato da lui. Avverto poi che se introducessimo siffatta disposizione nella legge attualmente in discussione, noi pregiudicheremo la questione, poichè quando si presentasse quella legge, che secondo il deputato Ravina assoggetterà a pagamento tutti i censi, siccome non si potranno questi doppiamente imporre, così verranno ad essere compiutamente esenti da ogni peso; perchè l'usufruttario sarà già stato colpito dalla presente legge. In conseguenza che cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe che lo Stato percepirebbe l'imposta relativa ai censi degli altri capitali ipotecari che non sono censibili, e quelli che sono censibili sfuggirebbero ad ogni peso.

ASPRONI. Io credo che si apporterebbe molta luce alla questione che ci occupa, ove si definisse bene la natura dei censi. . . (Rumori)

Voci alla destra. Lo sappiamo già. . .

ASPRONI. Perdonate un momento. . .

Il censo è convenzione tra chi sborsa danaro, e chi riceve, a condizione di non essere obbligato a rendere il capitale a tempo determinato, pagando l'interesse del 6 per 100; costituita ipoteca speciale sopra un predio. È invenzione dei preti, è contratto ermafrodito (*Ilarità*) che partecipa di mutuo, d'enfiteusi, di vendizione, ed è diverso da tutti. Qualora deperisca il fondo ipotecato è a danno del creditore, e si difalca dalla pensione anche in caso di deterioramento. Il reddito è sicuro quanto lo stabile su cui si fonda; non so adunque come si dubiti che tengano natura d'immobili i fondi censuari.

Per queste ragioni i deputati sardi sono tutti d'accordo di assoggettarli alle imposte. Ed aggiungo che il signor ministro d'istruzione pubblica non dissenti da noi, quando nel decorso ultimo ottobre ci riunimmo presso il signor ministro di finanze ad esaminare questo progetto di legge. Ed oggi perchè vi si oppone? Quanto poi alla scarsezza di numerario scomparso dalla Sardegna, farò riflettere alla Camera che ciò avvenne per mancanza di commercio, e perchè messa quasi in istato di sequestro, isola in vero isolamento dal rimanente del mondo, per gelosia di mal governo.

MELICANA. Il signor ministro dell'istruzione pubblica appoggia il suo emendamento principalmente a due ragioni: l'una che il censo non è altro che un credito ipotecario, retto da norme sue proprie, ma non tali da farlo mutare di sua natura; l'altra, che convenga a questo riguardo estendere alla Sardegna le norme legislative attualmente in vigore nelle provincie continentali.

Ieri ed oggi sempre si è detto che quella è una legge nuova e propria alla Sardegna: solo si riproduce sempre la ragione di dovere assimilare la Sardegna a noi, quando si tratta di estendere colà quello che vi è di peggiore nella nostra legislazione: questa è legge nuova, quindi bisogna apportare in essa quelle riforme che forse noi porteremo, giova sperarlo, alle leggi attualmente esistenti in terraferma. Ma qui sorgeva il signor ministro dei lavori pubblici, e diceva: questi miglioramenti si potranno fare in una legge generale che colpisca tutti i capitali, ma ora qui in Sardegna voi volete imporre semplicemente i così detti censi, e non tutte le altre rendite ipotecarie, ciò non è giusto: questa a primo aspetto è una ragione gravissima, ma vale a confutarla la storia che dei censi ci fece il signor ministro dell'istruzione pubblica. Egli ci diceva che in Sardegna, stantechè la Chiesa chiamava usura il dare a mutuo coll'interesse del 5 per 100 concesso

dalle leggi civili, si prese l'uso di mutuarlo sotto altro titolo, concedente madre Chiesa, coll'usura del 6 per 100. In Sardegna, che i danari apparivano essere tutti ai preti, o che questo soprappiù piacesse anche ai non preti, fatto sta che tutti i capitali si impiegarono sotto la forma di censo; epperò attualmente la maggior parte dei capitali ipotecati sulle proprietà sarde sono sotto forma di censo, e quali percevano l'1 per 100 di usura di più di tutti gli altri. Ora, sia perchè i censi riguardano la maggior parte dei capitali, sia perchè appunto fruiscono del 1 per 100 di più degli altri crediti, io trovo che sarebbe giustissimo il principiare ad assoggettarli all'imposta con una legge nuova, e speciale che si fa per la Sardegna, dove da nessuno si nega che i censi costituiscono la maggior rendita, la maggior ricchezza dell'isola, e che questa maggior ricchezza sta appunto in ciò che a questa specie di contratto è assente: una maggiore usura.

È poi fuori d'ogni dubbio che l'imposta prediale imponendosi sugli stabili stimati dal loro reddito, non legislatore deve partire dalla ipotesi che tutti i fondi siano liberi. Nel fatto poi i due terzi delle proprietà sono ipotecate ai capitalisti. Se il capitalista non concorre nel pagare le imposte del fondo, sul quale ha esso assicurati i suoi capitali e di cui esso gode quasi tutto il reddito; avremo proprietari che pagheranno un contributo come il decimo del reddito; se il fondo è libero, pagheranno anche più del reddito che essi percevano; se il fondo da loro posseduto è in gran parte vincolato, o vincolato

In Sardegna è fuori di dubbio che quasi tutte le piccole proprietà sono aggravate di censi che portano via al proprietario l'intera parte dominicale. Esonerate il censo dal contribuire all'imposta, e questa sarà pagata dai proprietari, i quali, a mio avviso, non sono in realtà che i coloni dei proprietari dei censi. Io non trovo niente che osti che in una legge nuova si cominci a gettare questo principio, il quale è sperabile che sarà esteso poscia uniformemente a tutto lo Stato. Parmi perciò che le ragioni sulle quali si fonda l'emendamento non valgano a sostenerlo; e che quindi debba essere respinto.

IOSTI. Io accedo, ma solo in parte, all'opinione emessa dal deputato Ravina.

Diceva il deputato Ravina che il proprietario del fondo dovendo pagare secondo la sua rendita netta, dovrebbe pagare sotto deduzione del censo, il quale con legge apposita dovrebbe poi essere imposto al proprietario del censo. Io non intendo in questo senso la contribuzione prediale.

Il mio parere è che la contribuzione prediale graviti sul fondo, indipendentemente da qualunque debito, ipoteca o censo. Intendo poi benissimo che il proprietario di un censo, come possessore di un'altra ricchezza, debba pagare la sua quota. Nè mi si dica che vi esista ingiustizia quando il proprietario di un fondo che è gravato d'ipoteca e da censo paga come se non avesse debito; ciò non è vero. L'ingiustizia vi sarebbe quando egli dovesse pagare solamente in ragione della netta proprietà sotto deduzione del debito.

E in vero che avverrebbe allora? Che il possessore del fondo avrebbe la proprietà del fondo, poi del danaro, il quale potrà far valere per il fondo stesso. Ammettete invece l'ipotesi contraria: che cosa avviene di una proprietà la quale abbia un latifondo aggravato di debiti? Vuol dire che in ultima analisi egli è il possessore di uno stretto fondo, perchè quando voglia levarlo il suo censo, deve venderne una parte per far libera l'altra; cioè vuol dire che appare più ricco, ma che in sostanza ha un fondo per lui infruttifero, sul quale egli debbe pagare l'imposta prediale, la quale è sempre ine-

renda al fondo; qualunque siano le eventualità, debbasi pesi che possono adattare ai prodotti, e non che sono i loro imputanti, sono ed avvisi che l'imposta, speciale non debba riguardare questi censi. E' troppo ingiustissimo che la Camera si riservi da un altro tempo, di imporre quel debito al guardo; i tributi effettivi economici e commerciali che potessero ridomare a scapito dell'agricoltura, quando si impongono a' capitoli la parte di cui si tratta, e non che si sono veduti. Quando si parla di detto che dovrebbe pagare il possessore di un fondo sopra il quale gravita un credito ipotecario, si intende di ragione del suddetto credito, cioè, di deduzione fatta da quando paga, egli stesso, ed ereditore, il suo interesse, parlare di una regola generale di giustizia, e non di quando si applica ora, e che tutti sanno che ora si fa pagare al possessore del fondo tutto il contributo, come se si dicesse, che se un tale ha prestato una somma, e un privato possessore di un fondo, affinché migliori questo fondo, e se questa privato spese tutta la somma a miglioramento del fondo, e che non abbia portato. Il diritto di ritenere, facendosi pagare, a questi individui, prima in ragione di ciò che rende il fondo, e poi, a seconda del merito, per i crediti ipotecari, e gli altri, e pagare il doppio, e si ha il diritto di ritenere, e non ad altro principio di giustizia generale, da cui non si possiamo scostarci (sebbene, è forza di dire, si sono in materia di disposizione delle regole della giustizia, si ha lo stato al presente), e principio di giustizia, dico, che ciascun individuo sia soltanto tenuto a pagare in proporzione delle sue forze, e non che si può, se si vuol dire, quell'interesse che si ha, per un anno, e non che si succeda che quel tale che possedeva, per esempio, un'entrata di 500 lire, e ridotto a quella di 200, di 100 lire, e se si vuol dire, di un'eguale imposta, sul primitivo capitale di 500 lire, commettere una flagranza di ingiustizia, e recarcelo all'agricoltura, e grandissimo detrimento. Oltre di che, è d'uopo aggiungere che vi sono banche di agricoltura per far prestazione ai contadini per migliorar i loro fondi, e ciò non è necessario di aggravare, e infatti, i fondi per tutta l'entrata, per i crediti ipotecari, ma solamente per ciò che realmente frutta. Non vedo pertanto che urlino della giustizia da desiderarsi, e poi, in campo, e non che si vada.

Tutto sta nel modo d'intendere la questione; e mai il principio ha parlato, e rimarrà sempre fermo, ed inconfesso.

Altre voci. La parola sarebbe ora al deputato Bartolomei, quindi al deputato...
 Altre voci. La chiusura della chiusura...
 Domanda la parola contro la chiusura...
 Si pare che quando una questione si presenta sotto l'aspetto di ingiustizia, debba anche essere trattata da coloro che credono di poterla chiarire, e massimamente quando è il caso di sentir quelli che possono far lumi speciali...
 Si è parlato di una nuova legge, quindi il rinvio che si fa, e non che si voglia...
 Si è volute confondere in qualche modo la questione, giacché qui non si tratta della nuova legge, per cui tutti i particolari di censi in tutto lo Stato vengono a' noi ad essere colti; ma si tratta solo del caso speciale della Sardegna, e si tratta del caso speciale contemplato dalla Commissione, giacché essa fa differenza dai contratti censuari anteriori alla promulgazione del Codice civile, e dai contratti posteriori, quindi...

PRESIDENTE. L'onorevole preopinante ha chiesto di parlare contro la chiusura, e vorrei che troppo si dilungasse dal suo assunto...
Stabiliendo la maturità della discussione, vengo appunto a stabilire la opportunità della chiusura; ed io, concludo dicendo che la questione mi pare matura, giacché qui non si tratta di una nuova legge che regoli gli interessi di tutto lo Stato, ma si tratta di un caso particolare, e cioè, di una nuova legislazione sulla natura dei censi, si deve rispettare nei contratti censuari anteriori al Codice, cioè, che prima della sua promulgazione si ordinarono, e non che si vada ad estendere molto, e quando si intese un oratore parlare in favore, ed un altro contro, ordinariamente si passa alla votazione.

BIANCHIERI. Domando la parola contro la chiusura...
PRESIDENTE. Debbo avvertire il signor deputato che stando agli usi parlamentari, ed anche ai precedenti di questa Camera, la discussione contro o pro la chiusura, non si estende molto, e quando si intese un oratore parlare in favore, ed un altro contro, ordinariamente si passa alla votazione. Tuttavia io le accordo la parola.

BIANCHIERI. La questione che viene sottoposta alla decisione della Camera, pare non dipenda tanto dalla natura dei censi, su quali si intende di autorizzare il possessore dei fondi a ritenersi una porzione di tributo corrispondente al peso di cui sono aggravati, ma piuttosto dalle particolari istituzioni e dalla consuetudine che erano in vigore nell'isola di Sardegna all'epoca in cui vennero costituiti questi censi, e per cui non trattasi qui di imporre un'imposta sui censi, e sulle altre rendite provenienti dai capitali, ma bensì di gravare la proprietà fondiaria...
 La disposizione che cade in discussione ha bensì tratto ai censi, ma unicamente nel senso di vedere se si debba autorizzare il proprietario dei fondi censiti a ritenere una parte dei medesimi che corrisponde all'imposta. Posta la questione in questi termini, io credo che il diritto di ritenzione di cui si tratta non è fondato sulla natura dei censi, i quali entrano propriamente nella categoria dei beni mobili, ma bensì sulle leggi e sulle consuetudini particolari alla Sardegna, e a termini della quali l'imposta fu sempre a carico dei censuari...
 Ciò stante, dobbiamo tener per fermo che all'epoca in cui vennero costituiti questi censi, il costituente abbia in qualche modo fatto pesare sul proprietario del fondo censito l'imposta che doveva essere a di lui carico, e infatti gli onorevoli oratori della Sardegna che mi hanno preceduto, hanno dimostrato che si pattiva in tale occasione un interesse eccedente di gran lunga l'interesse legale. Dobbiamo quindi credere che una tale eccedenza avesse per corrispettivo l'imposta che doveva sopportarsi dal padrone del censo, e che nell'atto di costituzione dei censi si facessero tali stipulazioni da assicurar al padrone del censo gli interessi almeno almeno del 5 per cento netto, e che la maggior tassa d'interessi che si pattiva fosse motivata dalla porzione d'imposta che a termini della consuetudine doveva stare a carico di quest'ultimo, e non del proprietario del fondo.

Laonde, se veramente questa consuetudine esisteva, niente di più giusto che al giorno d'oggi, dovendosi con questa legge gravare i proprietari di quei fondi di un'imposta nuova, venga esso autorizzato a ritenersi quel tanto che corrisponde al censo, poiché all'epoca del contratto venne già gravato, indirettamente se si vuole, ma venne già gravato di un interesse maggiore corrispondente all'imposta medesima, e qualora non fosse autorizzato a questa ritenzione, se gli farebbe sopportare un doppio peso, quello cioè dell'imposta nuova, stabilita all'articolo terzo di questo progetto, e l'altro dei maggiori interessi convenuti all'epoca della costituzione del censo.

PRESIDENTE. Come vedo, ella non parlò contro la chiusura.

BIANCHERI. Mi pare di aver detto quanto basta per illuminare la Camera.

PRESIDENTE. Quelli che intendono che sia chiusa la discussione sopra questa questione vogliono alzarsi.

(È chiusa la discussione.)

Ora pongo ai voti la proposta se si debbano sopprimere dall'articolo sesto la parola *censi* e tutte le altre relative alla medesima.

VALERIO L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi scusi, è chiusa la discussione.

VALERIO L. Non intendo entrare nella questione, ma ho chiesta la parola semplicemente per invitare il signor presidente a porre ai voti l'articolo proposto dalla Commissione ed accettato dalla maggioranza dei membri componenti il Ministero.

PRESIDENTE. Non posso mettere ai voti l'intero articolo, perchè vi sono ancora degli emendamenti. Io debbo prima mettere ai voti la soppressione della parola *censi*.

Quelli che approvano la soppressione della parola *censi* e tutte quelle che sono relative alla medesima vogliono alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è adottato.)

Ora pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Farina P., la quale costituisce...

SULIS. Domando la parola solo per pregare il signor presidente di non dimenticarsi della mia proposizione.

PRESIDENTE. Allora porrò prima ai voti l'aggiunta della parola *specialmente* proposta dalla Commissione; la redazione sarebbe in questi termini: *pei beni specialmente soggetti a canoni, ecc.*

Quelli che approvano l'aggiunta della parola *specialmente* vogliono alzarsi.

(È approvata.)

MELLANA. Domando la parola per fare una proposta.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MELLANA. Io non insisterò su di essa; ma per essere contemporaneo alle parole da me dette sento il bisogno di proporla, ancorchè non nutra la fiducia di vederla accolta: la proposta consiste nella soppressione delle parole: *in dipendenza di atti anteriori all'osservanza del Codice civile nell'isola.* Io ho sostenuto che il proprietario del censo debba concorrere nel sopportare le imposte: non posso quindi far distinzione fra censo e censo.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Pongo ora ai voti l'altra proposta del signor Sulis, che consisterebbe nel surrogare le parole: *la ragione di ritenere sulla porzione*, con queste: *la ritenzione della porzione dei tributi corrispondenti.*

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti la proposta del deputato Farina Paolo, la quale consiste nell'aggiungere dopo l'articolo sesto queste parole: *salvi i diritti derivanti da un patto espresso e preciso in proposito nell'atto di costituzione.*

Avverto la Camera che questo fu precisamente posto nella legge francese.

FAGNANI. Io dico che non è necessario, per la ragione che se ci è diritto, conterà da un atto pubblico: se questo contratto è valido, tutto è finito, ma se non è valido, è come se atto e diritto non esistessero.

SPANO G. B. Siccome vi sono contratti antichi, che portano sino all'8 od al 9 per cento l'interesse del capitale cen-

suale, così io pregherei la Camera di non voler ammettere la restrizione fatta dall'onorevole deputato Farina, scritte per quei contratti in cui l'interesse del danaro oltrepassò il 6 per cento.

MELLANA, ministro dell'istruzione pubblica, convengo col signor deputato Spano che esistevano in Sardegna molti contratti che nei tempi passati, stante la scarsità del numerario, si facevano molto, sovente calcolando l'interesse del danaro all'8 od anche al 9 per cento, ma debbo aggiungere che al presente non sentendosi più sì gran penuria di contanti come pel passato, ordinarimente per le contrattazioni che hanno luogo non si calcola un interesse superiore al 6 per cento.

SPANO G. B. Dalle spiegazioni date dall'onorevole signor ministro dell'istruzione pubblica risulta chiaramente come io supposi, che esistono attualmente in Sardegna dei censuati l'8 per cento, per il che mi pare giustissima la riserva che io faceva all'emendamento del deputato Farina.

FARINA P. Dopo la discussione che si è elevata, mi pare sempre più necessario il mio emendamento. Quanto al sott'emendamento del signor Spano io inclinerei a credere che i censuati stabiliti in Sardegna all'8 per cento siano riducibili al 5 per cento per effetto della disposizione del Codice civile: del resto quando io ho proposto l'emendamento aveva piuttosto in mente i canoni e livelli che non i censuati, perchè credeva che la Camera non comprendesse nella legge i censuati che non vennero assoggettati all'imposta in quasi tutta l'Europa; la Camera però avendo deciso diversamente, in ora forse può diventare ragionevole l'emendamento del deputato Spano.

PRESIDENTE. Leggerò l'emendamento Farina.
« Salvi i diritti derivanti da un patto espresso e preciso in proposito nell'atto di costituzione. »

SPANO G. B. Io aggiungerei: *per quei censuati che non oltrepassano il 6 per cento.*

PRESIDENTE. Debbo osservare che la proposta dell'onorevole Spano si limita soltanto ai censuati, quando invece la proposta Farina si estende anche alle enfiteusi e ai canoni.

MELLANA. L'onorevole deputato Farina emetteva l'opinione che, cioè, dietro la pubblicazione del Codice civile in Sardegna si possano ridurre questi esorbitanti interessi. (No!) Non affermo che si possa, ma dico che il deputato Farina ha esternato il dubbio che si possa, ed io mi aggiungo a lui in quella opinione. Non intendo però come possa, per accettare questo sott'emendamento dell'onorevole deputato Spano, il quale pregiudicherebbe la questione; poiché il Parlamento riconoscerebbe con tale disposizione la legalità di quegli interessi di vera usura. Io ho voluto richiamare l'attenzione della Camera su di ciò, affinché non pregiudichi la questione e non voglia, per antivenire un male, farne forse uno assai più grave.

SINEO. La legge che stiamo discutendo ha necessariamente un carattere transitorio e speciale; bisogna cioè in ogni punto aver riguardo alle specialità delle circostanze in cui si trova la Sardegna, e l'intero progetto è dettato da considerazioni desunte da questa specialità; ed appunto dalla specialità di queste circostanze si è tratta la distinzione tra i canoni, i livelli e censuati costituiti anteriormente e quelli che sarebbero costituiti per l'avvenire. Questa distinzione è appoggiata sulla considerazione che attualmente vi sono dei fatti coerenti a questo peso che si vorrebbe mantenere sui creditori di canoni, di livelli, di censuati, ed alla considerazione ancora che nell'atto in cui si stabilisce sopra la proprietà fondiaria un tributo prediale uniforme regolare generale per la Sardegna, che verrebbe in questo senso ad essere nuovo per essa, sarebbe troppo duro per quegli antichi proprietari i quali

hanno sopra i loro fondi dei pesi di simil natura, il volere che essi soddisfacessero interamente ai carichi del tributo prediale, senza detrarre in alcun modo la quale proporzionalmente corrisponde ai vecchi pesi a cui soggiacciono.

Questi motivi della distinzione mi pare che dovrebbero ancora suggerire una lieve modificazione al progetto. L'epoca della distinzione, secondo il progetto, è determinata dall'osservanza del Codice civile, e ciò per una ragione apparentemente legale: il Codice civile ha mobilitati i crediti di ogni specie, questi diventando mobili, si è considerata qual conseguenza legale quella che dovessero estimersi per l'avvenire dai pesi propri degli stabili. Ma a questa considerazione legale mi pare che debba prevalere una considerazione di convenienza: una considerazione, dirò, politica ed amministrativa. Non può essere per considerazioni legali che noi manteniamo ai canoni, ai livelli, ai censi anteriormente costituiti il carico di concorrere nel tributo prediale, perchè il Codice civile ha prodotto il suo effetto sopra tutte le cose che esistevano nel tempo in cui fu messo in osservanza, ha mobilitato tutti i livelli e i canoni anche anteriori alla sua pubblicazione.

Dunque la ragione legale debbe essere eliminata, resta la ragione di convenienza, la ragione politica, e questa si connette con un'altra epoca, con quella cioè nella quale la legge attuale produce interamente il suo effetto, cioè realmente quando verrà a gravitare questo tributo prediale su tutta la Sardegna.

Io proporrei pertanto che si formulasse l'articolo in questi termini: *per vent' soggetti a canoni, livelli o censi in dipendenza di atti anteriori all'osservanza.*

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Sineo, la quale tende a surrogare le parole: *all'osservanza della proposta legge, con quelle: dell'osservanza del Codice civile, sia appoggiata.*

SARFA, relatore. La Commissione, nello stabilire questa disposizione, è partita da una ragione di convenienza e da un principio legale. Il contratto di censo, come già si disse a termini delle leggi antiche, si deve considerare come atto che trasferiva la proprietà del fondo censito, attribuiva cioè un diritto sopra un immobile e quindi la Commissione credette per quel censo di poter ammettere il concorso nel pagamento dell'imposta dovuta dal fondo. Il Codice civile mutò la natura di questi contratti, ma solamente per l'avvenire, perchè per i censi stipulati anteriormente alla pubblicazione del Codice, le leggi transitorie dichiararono apertamente che dovevano osservarsi le leggi anteriori, facendo solamente eccezione in quanto rese facoltativo il riscatto: ma quest'eccezione appunto dimostra che per ogni altro riguardo quei contratti debbono essere considerati in coerenza alle disposizioni dell'antica giurisprudenza. La Commissione, ritenendo il principio dell'antica giurisprudenza, ha considerato i censi in quell'epoca consentiti come immobili, ed è da questi principii che si partì la Commissione: se si adottasse il principio ora espresso dall'onorevole deputato Sineo, allora la Commissione non sarebbe più appoggiata ad un principio legale, sarebbe solo appoggiata ad un principio di convenienza, ed entreremmo pure in allora nella questione di vedere se si debbano colpire tutti i capitali, perchè non vi sarebbe più motivo di esimere il credito ipotecario dal concorrere, come il censo, nel pagamento dei tributi: la Camera ben vede in quale ampia questione s'inoltrerebbe, la quale muterebbe sostanzialmente tutto il sistema di questa legge.

Osservo ancora che in occasione che il ministro di finanze

presento varie leggi tendenti a riempire il vuoto che attualmente si trova nel nostro erario, venne anche accennato alla probabilità di una legge che potesse colpire i capitali.

Io dico che quando verrà presentata una simile legge, se in Sardegna si è adottato un sistema del tutto diverso in ordine alla contribuzione di cui in ora si tratta, nascerà un gravissimo imbarazzo, perchè non si potranno colpire i capitali in due diverse maniere; e quando onerandoli di special tassa si dichiarasse cessato il concorso nella prediale, ne seguirebbero pure non lievi inconvenienti. Cesserà in tal caso quella quota di essere dovuta all'erario? Ma allora non vi sarà più parità tra i diversi gradi, e basterà far figurare un debito o vero o immaginario per esimersi da parte dell'imposta. Si richiederà tal quota al proprietario del fondo? Ma questi potrà reclamare contro questo nuovo onere; la Camera rifletta alle conseguenze di questo voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Sineo.

SINEO. Bramerei eziandio conoscere l'opinione del commissario regio a questo riguardo. Se veramente il Governo e la Commissione sono d'accordo nel credere che per epoca di questa distinzione si debba fissare quella dell'osservanza del Codice civile, io non insisterò.

A me veramente pare che quella che debbe prevalere è la ragione di convenienza; in quanto alla ragione legale non posso consentire coll'onorevole relatore della Commissione nel credere che i canoni e i livelli antichi non siano stati mobilitati. La legge transitoria ha mantenute in vigore le conseguenze delle leggi anteriori per ciò che concerne gli obblighi reciproci tra i contraenti; ma in quanto alla natura della cosa, se sia un mobile od uno stabile non può definirsi che dalle leggi vigenti al tempo in cui si debbe applicare questa distinzione, e la legge attuale non permette più di considerare quegli oggetti come stabili. Di più, la ragione legale, come ha benissimo dimostrato ripetutamente, tornando su questo argomento, il signor ministro di pubblica istruzione, la ragione legale non si applica ai censi. La Camera nel mantenere il tributo prediale anche pei censi ha dimostrato di volere che prevalga la ragione di convenienza alla ragione legale.

DE CANDIA, commissario regio. Il Ministero naturalmente è caduto d'accordo colla Commissione in questa parte, per la ragione appunto addotta dall'onorevole relatore della Commissione, perciò scartando la questione legale che l'onorevole preopinante poneva innanzi, mi limiterò a dire che sotto il punto di vista finanziario essendo poi tutt'una cosa il dire doversi comprendere i canoni, livelli e censi costituiti anteriormente alla pubblicazione del Codice o veramente quegli altri pare sino alla pubblicazione della presente legge io non insisterò sul proposito.

Bensi in questa circostanza giova che io dica, come ebbi di già a dichiarare altra volta, che nello accettare le modificazioni proposte dalla Commissione, il Ministero non intese di abnegare lo spirito della legge, ma bensì di accettarla in massima, piegandosi del rimanente a tutte le modificazioni che la Camera stimasse di proporre nell'interesse stesso della legge, e che non ne alterassero la sostanza.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo 6 il quale fu emendato dalla Commissione.

CARRELLA. L'articolo 6 lascia indefinita la porzione di tributo che il possessore del fondo censito dovrà ritenere a carico del direttore; e ciò, a parer mio, darà luogo a tante questioni quanti saranno i fondi soggetti a canone o a censo. Io vorrei quindi che la legge prevenisse siffatte questioni

che sorgerebbero innumerevoli, ove la legge non determinasse la porzione di tributo che debbe essere sopportata dal direttario o dal creditore censuario. La quota deve essere fissa ed invariabile per tutti, e non deve dipendere da una liquidazione particolare per ciascun caso; altrimenti l'entente cercherà di far sopportare al direttario quanta maggior parte potrà del tributo prediale, mentre l'altro cercherà di sopportarne la minima parte, e le liti saranno inevitabili. Queste liti devono essere prevenute nel modo da me suggerito. Così appunto si fece dovunque si stabilì per la prima volta il tributo prediale.

Quando il tributo prediale venne stabilito nel regno d'Italia, la ritenzione a cui fu assoggettato il direttario fu del 20 per cento, ossia del quinto dell'ammontare del canone.

In Sicilia fu pure determinato il montare della ritenzione (e notiamo che la Sicilia si trovava allora nella condizione stessa in cui si trova oggi la Sardegna), e fu fissato al 1/2 per cento del canone che si pagava al direttario, e siccome per il tributo prediale si andò sempre aumentando, così ogni volta che si aumentava il tributo sul fondo si aumentava pure la quota a carico del direttario, finché la ritenzione sul montare del canone si è portata, se non erro, fino al 12 1/2 per cento.

Io non sarei ora in grado di proporre nulla di preciso sul montare della quota che si dovrebbe mettere a carico del direttario o del creditore in Sardegna, poiché per far ciò bisognerebbe conoscere quale sia per essere l'ammontare del tributo in proporzione del reddito del fondo. Crederei perciò che si dovesse rimandare l'articolo alla Commissione perché facesse i suoi studi, e proponesse la quota che si dovrebbe ritenere sull'ammontare del canone.

SARPA, relatore. La Commissione ha avuto presenti diversi sistemi che su questa materia si sono osservati. In Francia effettivamente ed in Lombardia è determinata nel 5 per cento la quota per cui i canoni debbono concorrere nel pagamento delle contribuzioni, ma presso noi, per antica consuetudine, ha invalso che si dovesse ritenere una porzione corrispondente al peso. Questo è quanto attualmente si pratica nelle provincie di terraferma: eguale sistema è pure in vigore in Sardegna. Ora la Commissione trovandosi in faccia ad un sistema che è attualmente già in vigore ed un altro che è in vigore in un altro paese, quand'anche questo potesse essere in sé preferibile, la Commissione non ha creduto di dover venire attualmente ad un sistema diverso, ed ha perciò mantenuto il principio, che si potesse ritenere una porzione corrispondente al peso.

PRESIDENTE. La proposta del signor Cabella è dunque...

CABELLA. È il rinvio alla Commissione perché stabilisca la quota della ritenzione.

FAGNANI. Ho chiesto facoltà di parlare unicamente per dire che non vi è difficoltà a stabilire la proporzione nella quale devono concorrere al pagamento dei carichi il possessore della proprietà e il mutante che la gravi coll'ipoteca per alcun capitale.

Colla rendita netta imponibile di tutta la proprietà si costituisce il suo valore capitale integrale. Questo è un primo termine della proporzione. La somma capitale mutata è il secondo termine, l'imposta totale di cui è gravata l'intera proprietà è il terzo termine; la quota che è tenuto a pagare il mutuario è l'incognita, la quale, come ognuno vede, è subito determinata, poiché dei quattro termini della proporzione ve ne han tre che son noti.

RICCARDI. È mia intenzione d'insistere nelle idee che

turono accennate dal deputato Pagnani: ed uno invece stabilisce il modo più conveniente all'attuale...

Siccome si tratta qui d'un'imposta che debbe pesare sulla rendita, e siccome fu deciso dalla Camera che debba liberarsi il possessore dei fondi dal peso che gravava su di essi per ragione dei canoni e livelli, così pare che non sia più il caso di dover determinare a priori qual sarà la porzione propria del peso di cui verranno gravati i proprietari dei fondi per che sarà quella porzione che risulta dalla natura dell'imposta che sarà attribuita al fondo, meno l'ammontare del canone, censo o livello che gravava sul fondo medesimo; così se il tributo sarà imposto come cinque per cento del canone gravante sul fondo stesso sia come tre per cento per giusta distribuzione che il creditore concorrerà per queste tre quinte parti nel tributo, e il possessore del fondo concorrerà per le altre due quinte parti, e tutto ciò senza bisogno di aggiungere altro alla relazione formata dalla Commissione, redazione che a' creder mio, rende benissimo il concetto di un concetto conforme a equità.

CABELLA. Le osservazioni dell'onorevole preopinante mi confermano pienamente nella mia opinione, perché vedo che si lui che l'onorevole deputato Pagnani intendeva il particolare sesto nel modo che l'avevo inteso io, cioè che la quantità della ritenzione accordata all'entente sul montare del canone debba dipendere da una liquidazione particolare per ciascun direttario ed usista. Ora è appunto questo sistema che darebbe luogo a tante liti quanti fondi i fondi censiti, e che io perciò vorrei escluso. La quota della ritenzione dovrebbe essere eguale per tutti i casi, per tutti i canoni, e perciò appunto dev'essere determinata dalla legge. Facendo all'ipotesi che non sarebbe egualmente gravati uno lo sarebbe per il meno secondo le risultanze degli estimi, e l'altro verrebbe, per esempio, che un proprietario il quale percepisce un canone tenuissimo, caso assai frequente, se il fondo soggetto al canone fosse estimato di poco reddito, sopporterebbe un peso enormemente grave rispetto ad un altro direttario il quale percepisse un canone assai forte sopra un fondo estimato ad un reddito eguale. Non è questa l'eguaglianza che intende il legislatore; il legislatore vuole che il canone sia gravato da una ritenzione proporzionale al tributo ed eguale in tutti i casi. Quindi tutti i canoni debbono sopportare una quota uniforme del tributo, sia esso di 5 per cento o di 10 per cento non entro nella questione di quantità che dovrà essere risolta dalla Commissione, ma dico che la ritenzione deve essere eguale per tutti e consistere in una parte del canone proporzionale al tributo che si prende sul reddito del fondo, e non già dipendere dal reddito particolare di ciascun fondo. Ecco il termine di eguaglianza che si cerca per i due termini stesse adunque che furono adottate dal deputato Riccardi: io credo che si debba correggere la legge, onde non dipenda dai rapporti particolari fra i direttari e l'entente nei singoli casi, ma dai rapporti generali del dominio diretto col dominio utile la determinazione della quota che debbe sopportare il direttario nel tributo prediale.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Cabella che vorrebbe si stabilisse nella legge stessa una quota fissa da riporre sopra i canoni, livelli o censuari mandando poi l'articolo alla Commissione affinché ne determini l'ammontare.

(È appoggiata.)

DE' CANNI, commissario regio. Turbato essere dal onorevole preopinante che l'articolo 3 di questa legge riserva ancora al Parlamento la fissazione del tributo, e che non sa-

nebbe perciò la Commissione in grado di sapere di quanto la proprietà potrà essere gravata sul suo reddito; in guisa che subito d'ora d'ora si fissasse un tanto per cento da imporre sopra i censi, canoni, livelli, potremmo facilmente prendere abbaglio, ed eccedere o in uno o in altro senso. Laonde sembrami che la presente disposizione dovrebbe piuttosto riservare per l'epoca dell'applicazione della legge, quando cioè si esserà la quota principale del tributo, in ragione appunto della stima censuaria della Sardegna; per questi motivi io domanderei che si differisse per ora ogni deliberazione in proposito, non avendo noi sin qui i dati sufficienti per fare un equo assegnamento.

FINNO. Mi pare che il motivo addotto dall'onorevole signor commissario regio non escluda l'opportunità della proposta dell'onorevole deputato Cabella. Realmente la misura del tributo prediale dovrebbe essere fin d'ora conosciuta. Per la Sardegna non può essere diversa da quella del rimanente dello Stato. Dunque la Commissione non avrebbe che ad applicare quella stessa proporzione ai canoni ed ai censi. Se poi la Commissione non credesse di aver sin d'ora dati sufficienti, avrebbe ancora un altro mezzo: potrebbe introdurre in quest'articolo una clausola, per cui si riservasse ad una legge ulteriore lo specificare quella proporzione.

Intanto la proposta dell'onorevole deputato Cabella non può essere rifiutata, perchè realmente non è degno del Corpo legislativo lo statuire in modo da lasciar aperta, anzi da aprire la strada a liti fra tutti i proprietari di stabili ed i creditori di canoni e di censi. Per contrario, quando si fissi in modo positivo la proporzione in cui i creditori debbano concorrere, si ha non solo il vantaggio di evitare le liti, ma anche quello di mantenere l'egualianza fra tutti i creditori. Questi sono tutti nella stessa condizione, e non sarebbe giusto che un creditore, perchè ha il suo credito ipotecato sopra un fondo di maggior o di minor valore dovesse riuscire più o meno aggravato dall'imposta; però al fine di non porre la Commissione in imbarazzo, io proporrei una modificazione; la Camera potrebbe cioè prescindere dal decidere fin d'ora la questione e rimandare soltanto l'articolo alla Commissione, la quale si farà carico delle osservazioni che sono state esposte in questa seduta e farà quindi la sua relazione.

SAPPA, relatore. Osservo solamente che lo stabilire questa proporzione sarà cosa che esigerà molte indagini, perchè attualmente i catasti non sono fatti con molta perfezione, per cui si possa dire che in terraferma la quota precisa che si paga in una provincia si paghi in un'altra.

Questo sarebbe ottimo se si trattasse di stabilire una quota generale; ma per determinare ora una quota che sia presso a poco conforme a quella che è stabilita in terraferma, necessariamente bisogna su ciò far qualche studio.

Ora tutti questi studi esigeranno un tempo, e perciò ne avverrà che questa legge dovrà essere protratta ad un'epoca lontana; se questa disposizione fosse di grave importanza, allora si potrebbe anche differire la legge; ma differire una legge così necessaria, così desiderata per introdurre una disposizione che non è d'importanza essenziale, non pare che sia conveniente.

DE' CANDIA, commissaria regio. Io sarei d'avviso di accettare la seconda parte alla quale egli accennava, all'uopo cioè di stabilire per legge che quando venga determinato il principale delle imposte, si esamini pure e si definisca in qual proporzione vi debbano concorrere questi canoni e censi, mentre invece io non credo che si possa farlo ora, senza esporci al pericolo di essere in qualche modo ingiusti.

ANGIUS. Io propongo che in un'alinea sia formulata la riserva della determinazione della quota da farsi poi per legge, e che si proceda intanto nella discussione di questa legge importantissima per l'isola e per lo Stato, perchè se si interrompe non si verrà mai a fine.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Se si rimanda la legge alla Commissione, mi pare evidente che la medesima non ha possibilità attualmente di determinare questa quota, che non può essere determinata se non quando si conosca quanto divario corra fra l'imposta che si vorrà mettere alla Sardegna ed il suo censimento; comprendo però e riconosco la convenienza di fissare questa quota; ed anzi leggendo la legge lombarda ho fatto riflesso che quella quota era determinata nel quinto perchè si partiva da dati positivi od almeno approssimativi che l'imposta fosse del 20 per cento sulla rendita netta; e ciò è tanto vero che tre anni circa prima di quell'epoca erano state stabilite le imposte prediali uniformi in tutte le provincie venete, di cui si era fatto l'estimo rilevante a 60 milioni di rendita netta, e così l'imposta fissata in 12 milioni di lire si trova equivalente al quinto della rendita, ossia al 20 per cento della medesima. Ecco perchè la legge stabiliva che questa porzione che si riteneva sugli affitti enfiteutici, fosse appunto del 20 per 100. Quando dunque la legge avrà determinato quale è l'imposta che vuol mettere alla Sardegna, e si conoscerà positivamente il riparto di quest'imposta ragguagliata alla rendita netta, allora la legge avrà anche a fissare in modo certo e positivo quel riparto. Dunque io dividerei l'opinione del preopinante, che cioè in un apposito articolo si stabilisse fin d'ora (senza rimandare questo progetto di legge alla Commissione), che sarà per legge fissata la quota che dovranno pagare i proprietari utili a quelli che hanno censi.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Angius si potrebbe formulare in questi termini:

« Tale porzione verrà determinata colla legge della quale è fatto cenno all'articolo 4. »

CABELLA. Mi pare che questa proposta sia anche ammessa dal Ministero.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Demarchi.

DEMARCHI. Io volevo proporre la stessa cosa negli stessi termini a un dipresso, nei quali fu accennata dal signor presidente.

SAPPA, relatore. Io dichiaro che la Commissione accetta.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti quest'aggiunta:

« La quota di tale ritenzione verrà determinata colla legge speciale della quale è fatto cenno all'articolo 4. »

(La Camera approva.)

Metto ora ai voti l'intero articolo 6 come venne emendato.

« Pei beni specialmente soggetti a canoni, livelli o censi in dipendenza di atti anteriori all'osservanza del Codice civile nell'isola è riservata al proprietario utile e debitore la ritenzione su ciascuna rata del dovuto canone, livello o censo, della porzione di tributo corrispondente al peso, salvi i diritti derivanti da un patto espresso e preciso in proposito, nell'atto di costituzione.

« La quota di tale ritenzione verrà determinata colla legge speciale della quale è fatto cenno all'articolo 4. »

(La Camera approva.)

« Art. 7. La stima prediale che dovrà servire di base alla valutazione del reddito netto accennata nell'articolo 3 si desumerà per ora da un catasto provvisorio, fatto bensì colle regole d'arte per masse di terreni dietro i lavori planimetrici già esistenti e da speciali consegnamenti delle proprietà

che saranno ove d'uopo riscontrati come verrà con apposito regolamento indicato.

« Per la stima dei fabbricati, quiffi, tonnage ed altri beni immobili di cui all'articolo 5 si terrà per base il medio presunto reddito netto ossia valore locativo.

« Le case rurali costrutte in piena campagna sono esenti dal tributo ».

Darò anzitutto lettura di alcuni emendamenti che si propongono a quest'articolo 7. Il primo è del deputato Angius, così concepito:

« Art. 7. La stima prediale che dovrà servire di base alla valutazione del reddito netto accennata nell'articolo 5 si desumerà per ora da un catasto provvisorio, fatto bensì con le regole d'arte per masse di terreni, dietro i lavori planimetrici già esistenti e da speciali consegnamenti delle proprietà che saranno ove d'uopo riscontrati ».

Il deputato Spano G. B. non cambierebbe l'articolo 7, ma bensì proporrebbe tre articoli di aggiunta in questo senso:

« Art. 8. Per la facile formazione d'un tale catasto si distribuirà la fatta misurazione in diverse zone; quindi per mezzo d'una Commissione mista di periti nominati dal Governo e di periti nominati dal comune si procederà alla ripartizione delle varie classi di terreno e dei diversi generi di coltura esistenti in ogni zona, ad all'accertamento del reddito netto in caduna zona d'ogni qualità di terreno, e d'ogni genere di coltura per ettare di terreno, prendendo la media di un decennio.

I proprietari poi consegneranno agli agenti incaricati dell'operazione la superficie della loro proprietà, la zona in cui si trova, la classe di terreno cui appartiene ed il genere di coltura.

« La somma delle superficie consegnate dovrà risultare uguale alla fatta misurazione della rispettiva zona ».

« Art. 9. Le piantagioni di viti, mandorli, ulivi, gelsi, ecc. saranno considerate come nudo terreno fino a che non continuino un numero d'anni di frutto uguale a quello in cui rimasero infruttifere.

« Art. 10. L'infedeltà nelle consegne verrà constatata in contraddittorio del consegnante. Quando la differenza non oltrepassi il quinto del valore, le spese della perizia saranno sopportate dal denunciante; se la differenza non passi il terzo le spese di verifica saranno compensate per metà a carico del consegnante, e per l'altra metà a carico di chi avrà fatta l'istanza.

« Ove infine questa differenza risultasse oltre il terzo, le spese saranno tutte a carico del consegnante, il quale sarà inoltre sottoposto ad una multa corrispondente ad un'annata di tributo del proprio predio ».

DE CANDIA, commissario regio. Il censimento prediale, signori, è tale un'operazione che porge nella sua applicazione delle difficoltà somme, generalmente sentite da tutti gli uomini pratici, da disanimarne talora qualunque alacre coltura di questo importante ramo di pubblica economia.

Presso varie nazioni ed in vari tempi furono adottati o gli uni, o gli altri mezzi creduti più acconci per censire la proprietà fondiaria, per conoscere la sua rendita netta, per gravarla d'imposta.

Ma a tutti i metodi usati si sovrasta per bontà (se praticato con accuratezza), quello del catasto parcellario, che raffigura il terreno in ragione di coltura e di possidenza, analizza il suolo, e ne deduce l'intrinseca produttiva ricchezza. E ciò è necessario là dove, massime, questo suolo ha un valore sommo, e questa possidenza è sminuzzata, svariata, multiforme.

Ma questo mezzo lungo di spedizione, tra d'uopo di tempo e di pecunia assai bene aventuratamente quello in balza; quest'agci difetta.

Ma da ciò dobbiamo noi dedurre che si debba lasciare in paese immerso nella più strana anomalia censuaria, senz'altro si possa porgere una mano soccorrevole al contribuente, per trarlo da sì miserando stato?

Ognun sente che questa necessità è imperiosa, ed ecci far suol parere quegli scrupoli che per avventura potrebbero sorgere, cioè che essendo meno perfette qualunque catasto (che non si appoggiasse al rilavamento parcellare, si dovesse quindi mandare ogni opera di censimento prediale e di perequazione d'imposta, all'epoca che, pur colà fosse possibile, non soltanto imprendere, ma ultimare una tale operazione).

No, miei signori, lo stato della proprietà terrienziale in Sardegna e il sistema agrario di coltivazioni ivi praticate sono ancora in tale una quale primitiva semplicità che, meno alcune colture eccezionali, per lo più a grandi masse, come vigneti ed oliveti, la coltivazione di cereali ed i pascoli naturali occupano la quasi totalità dei terreni di privata proprietà, raramente intramezzate da piantagioni o da colture speciali; quindi la feracità dei terreni è desunta dalla maggiore o minore suscettività a produrre cereali, coltivate avvicendamento di leguminose o del maggese, e questa varia condizione forma la scala proporzionale del loro avvaloramento. Perciò se havvi mezzo di suddividere la superficie di questi terreni in masse, regioni o zone sufficientemente determinate da poterne calcolare l'area ed estimarne il valore proaduttivo, voi concorrerete meco, signori, che avremo tale non ispregievole mezzo da soddisfare all'uno dei più importanti quesiti censuari, *misura e valore*.

Questo mezzo il Governo lo tiene in mano col risultamento procacciato dai lavori planimetrici, che appunto in questi stanno compiranno il generale misramento dei comuni dell'isola.

Le operazioni geodetiche e planimetriche colà sospinte pel corso non interrotto d'un decennio ne porgono geograficamente misurate e topograficamente rilevate le mappe dei singoli comuni, ad una scala competentemente grande (quella di 5000), e regolamento calcolate delle varie masse dei terreni demaniali, comunali e di proprietà privata che se soverchio amor proprio non mi tradisse, oserei osservare che un tale lavoro che onora il real corpo di stato maggiore e gli ingegneri geometri che v'ebbero parte, porge tale garanzia di successo d'una regolare catastazione per masse di terreni, che forse per molti lustri il Governo non dovrà ricorrere ad altra operazione secondaria parcellaria per perequare l'imposta, che se si statuisse diversamente, essa intraprendere, s'avranno tali materiali da rendere ben altrimenti facile cotesta operazione.

Io temerei annoiare la Camera se volessi addentrarmi ne' più minuti particolari d'esecuzione, de' tagli per loro natura tecnica, e che si conviene lasciare alla parte regolamentaria.

Spero potrà bastare il fin qui detto, onde prendere in considerazione il sistema esposto in quest'articolo settimo, il quale consacra un principio generale di massima, che l'abbiamo bramato, cioè e la perequazione del tributo s'appoggiando ad un regolare catasto, dico regolare, perchè è basato sopra un sistema uniforme, il quale rimuoverà l'arbitrario e non soggiacerà più a tutte le anomalie deplorato finora nell'imposizione e percezione dei tributi in quell'isola.

L'onorevole deputato Lanza ieri accennava come fosse d'uopo lasciare al Parlamento il diritto di approvare le pre-

servizi subordinati alle operazioni di stima; per maggior garanzia dei contribuenti, avvertendo che nel sistema censuario francese erasi così proceduto.

Ma mi aggiunta a questo opportunamente indicava Pionforevole Torelli, mi permetterò osservare che l'ogni prescrizione d'estimo si deve proporzionare all'entità della cosa estimata. È certo che nella Francia, ove ogni palmo di terreno ha valore, ove è suddivisa la proprietà con svariatissime norme all'infinito, abbiate di uopo di molte guardie vigile e vigilanti gli errori e la frode, onde non si dicesse mai che questi sono che formano altrettanti problemi per la scienza censuaria, ma in Francia all'incirca le molte prescrizioni che possono per se stesse formare un codice censuario furono lasciate alla parte regolamentaria, e siccome il catasto parcellare fu quello definitivamente adottato, la legge d'aveva più o meno facilmente intervenire quanto era più munita, per designare l'operazione.

Ebbi già altra volta l'onore di dire alla Camera: Vogliate aver riguardo alle condizioni speciali della Sardegna e lasciate che il tempo renda pur così possibile con perfezionamenti delle pratiche agricole queste relative ad un più compiuto censimento.

Ma quindi ritengo che il Parlamento farà opera savissima lasciando che con apposito regolamento emanato con reale decreto possa il Governo provvedere a quanto fa d'uopo per compiere le surriferite operazioni censuarie.

Il deputato Angius di ora ha parlato per istolgere il suo emendamento. Io non disonoreo l'arte dei geometri e basterebbe a commendarmi di questo solo che nel 1819 si è curato o nella topografia siano descritti esattamente nei limiti precisi tutti i fondi, il che toglie molte occasioni alle litigiosità dispendiose che dimagrano i proprietari sino al marasma, e fanno ingrassare i forni fortissimamente. (Torrè)

Epperò io vorrei che quanto prima fosse discussa e sancita la legge proposta dall'onorevole deputato generale Antonini, e che si formasse per tutto il regno un esatto catasto, una topografia fondiaria ben determinata.

Ma siccome intendo che per simili lavori si richiede gran tempo e grandispendio, e siccome non possiamo molto procrastinare, e non abbiamo molto da spendere, io proporrei che si prescindesse dalle operazioni geometriche e si praticassero metodi più facili.

Ed in vero in altri paesi si son potuti fare i catasti senza le laboriose operazioni geometriche: si è fatto l'inventario catastale dell'Inghilterra sotto Guglielmo il conquistatore senza i menzionati lavori; si formò similmente senza i medesimi il catasto della Toscana sotto Giovanni de' Medici; e si potrebbe parimente nell'isola formare in breve tempo un catasto provvisorio senza le lungaggini interminabili delle operazioni di arte geometrica.

Le parti essenziali costitutive di un catasto sono la perizia e la ripartizione individuale di ogni pezzo per determinare il valore dei fondi, la ripartizione individuale per determinare le quote che ciascun proprietario deve pagare secondo il valore del suo fondo; e secondo il suo reddito netto avvertito, o presunto. Ma se si studiasse subito su queste due parti le quali facilmente si possono eseguire, a fine di un breve tempo la Sardegna possa avere un catasto provvisorio.

Il deputato Donatolo ha proposto del deputato Angius sia appoggiata l'idea di un catasto provvisorio e l'appoggiata.

Il deputato Donatolo ha parlato contro l'emendamento.

Esistendo già i lavori planimetrici, parmi sarebbe un controsenso il non valersene.

Ma se si prescrive quando fra poco, si fonda sopra quattro elementi, vale a dire sull'estensione, sulla qualità, sulla proporzione e sul genere di coltura del terreno.

Ma se che noi possiamo facilmente avere un controllo generale dell'estensione dei terreni, io non vedo perchè vi si debba rinviare sprestando così tanti lavori, tante spese appunto per giungere a procurarci questi dati.

Per queste ragioni mi oppongo all'adozione dell'emendamento del deputato Angius.

Il deputato ministro dei lavori pubblici. Se si fosse chiesto di continuare le operazioni geodetiche fino a quella geodetica parcellare, io sarei perfettamente d'accordo col deputato Angius di non entrare in queste lunghe operazioni che porterebbero la confezione del catasto della Sardegna ad un'epoca indeterminata, ma poiché vi sono lavori geodetici che rappresentano la massa dei terreni, io credo che non solo convenga, ma che sia assolutamente necessario di approfittarne perchè le semplici dichiarazioni dei possidenti spingerebbero in un laberinto, sorgente d'immensi errori. In alcune provincie, nel Veneto, a cagion d'esempio, ove si mancava di catasto parcellare, si è provato all'evidenza l'impossibilità di stabilire un censo definitivo, e quindi se ne fecero del provvisorio, senza alcuna scorta. La confusione in cui allora si cadde fu immensa, e tale che abbisognerono molti anni per uscirne, nè vi si riuscì compiutamente, perchè la distribuzione del peso era così iniqua da condurre a rovina gran parte di possedimenti che, non potendo reggere alle imposte cui erano gravati, come, per esempio, in una delle provincie più vaste, in quella del Friuli, veniano in gran parte abbandonati e ciò mentre contemporaneamente altre proprietà situate nelle vicine provincie erano pochissimo imposte.

Per evitare quest'inconveniente è certo che il miglior rimedio, il più sicuro si è l'operazione geodetica, ma questa non è assolutamente necessaria per un censo provvisorio, come mi pare che debba essere quello di cui è caso. Dobbiamo lottare a fare un censo provvisorio abbastanza eggo per averlo con prontezza e con spesa moderata; e se non ci limiteremo a questo, cadremo certamente nella confusione dianzi avvertita, abbandonando anche la scorta dei lavori geodetici che pur sono sufficienti a dar riscontro dopo che si saranno esaminati i terreni esistenti in ciascuna zona: se poi si vorrà un esatto cenno parcellare, non lo avremo finito Dio sa per quanto tempo. Io mi limiterò a dire sulla difficoltà di fare il censo parcellare non solo per la parte geodetica, ma anche per la parte d'applicazione, che nelle provincie Venete, quando il regno italiano si estese fin là, si cominciò subito dall'operazione parcellare, ed era nel 1806 o 1807, e questa operazione non venne finita nemmeno nel 1819, ma la era così avanzata che nel 1819 si volle prescrivere e si prescrisse, di fatto il censo in base dell'estimo che una Giunta appositamente costituita ebbe incarico di redigere onde imporre tutte le provincie che non erano ancora regolarmente censite. Questa Giunta creata nel 1819, appunto perchè andò diffondendosi in minuti dettagli, non ha compito i suoi lavori, che attualmente ancora (e siamo nel 1850) si trovano imperfetti.

Nello stesso catasto milanese, la Giunta del censo, dopo molte questioni insorte sin verso il fine del xvi secolo od al principio del xvii, non si decise di fare il censo parcellare se non nel 1718, salvo errore. Dal 1718 essa lavorò indefessamente sino al 1733, e poi i casi della guerra la fecero ces-

sare sino al 1749; nel 1749 riprese i suoi lavori e continuò sino al 1760 prima di poter compiere il catasto. Se voi dunque seguirete questo modo troppo minuto della descrizione parcellare, fatta con tutte le regole della perizia, non vedrete mai il fine di questo catasto; se invece abbandonerete anche quelle norme che vi forniscono i rilievi già fatti, e fatti esattamente, perchè vi danno la misura delle masse del terreno imponibile, cadrete in una confusione da cui non potrete sortire.

Io dunque credo che il sistema proposto dalla Commissione sia il migliore. Se non che parecchi diranno che qui si tratta di fare una legge, colla quale si prescrive che la Sardegna debba avere un'imposta prediale regolata sopra un catasto provvisorio, ma io ripeterò che non è qui certamente il luogo, nè havvi tempo di studiare e redigere i necessari regolamenti di perizia, perchè è impossibile improvvisarli; essi esigono studi e fatiche essenzialmente per essere diretti con una sufficiente giustizia e speditezza possibili.

RICCARDI. Quest'articolo 7 vuole a mio avviso essere maturamente studiato e discusso, poichè in esso contiensì l'enunciazione di molti principii di grandissimo rilievo, e sonovi indicate più questioni della massima importanza.

La prima, risultante dall'emendamento dell'onorevole deputato Angius, consiste nel vedere se il catasto che vuoi formare nell'isola di Sardegna debba essere basato essenzialmente sui consegnamenti dei vari proprietari.

Il signor ministro dei lavori pubblici obbiettava, e in parte con grandissima ragione, che essendosi già compiuti molti lavori planimetrici, sarebbe una vera incongruenza il non prevalersene per attenersi unicamente alla consegna dei privati. Ma queste due opinioni, a mio avviso, si possono assai facilmente conciliare, astringendo cioè bensì i proprietari di beni stabili (e qui parlando di beni stabili mi occorre di osservare che non si tratta unicamente di campagne, ma principalmente di caseggiati e di opifici), astringendo, diceva, i proprietari a fare il consegnamento dei loro beni immobili, ma giovandosi quindi ad un tempo dei lavori planimetrici che sono già in mano dell'amministrazione per constatare la verità e l'esattezza di queste loro deposizioni. Così otterrebbe l'intento, e si trarrebbe da quei lavori il miglior partito possibile. Dico il miglior partito, perchè da quanto udii, questi lavori d'arte in Sardegna non sono per modo avanzati che ad altro possano servire che a farci conoscere i confini delle rispettive proprietà, l'area e l'estensione delle medesime.

Non avendo impertanto le operazioni planimetriche sin qui compiute nell'isola raggiunto ancora tal grado di perfezione che da sole ci somministrino tutte le nozioni necessarie alla buona formazione del catasto, si fa indispensabile l'aver ricorso alle consegne dei privati proprietari.

Ma affinchè queste abbiano un qualche valore, è pur d'uopo che siano munite di una sufficiente sanzione penale contro chi manchi alla verità.

I lavori di catastazione che furono già fatti in qualche parte possono servire in due distinte maniere, cioè ai periti per controllare la consegna dei proprietari, ed a questi medesimi, per guidarli nella deposizione che intendono fare, credendo io che debbasi loro fare facoltà di ricorrere a questi lavori, per evitare a se stessi il pericolo di consegna men che esatta.

Questi lavori serviranno in tal guisa e di base e di riscontro alla consegna. Ed ecco in qual modo, secondo ho premesso, io credo che si debbano veramente conciliare i due sistemi, a vece di attenersi al metodo esclusivo che ci proporrebbe l'onorevole Angius.

Bensi lo trovo in quest'articolo 7 molta confusione, trovo oscurità e gravi lacune.

Vi si accenna ad un regolamento che assumerà le norme da seguirsi per accertare la proprietà, la loro vera condizione economica, e tutti quegli altri elementi che e d'uopo concorrano nella formazione d'un catasto per l'equo riparto dell'imposta. Ma punto non si spiega da quali principii partirà questo regolamento, o su quali dati specialmente si vorrà fondarlo. E ciò lo credo grave e pericolosa imperfezione della legge, massime in materia sì difficile e complicata.

Non insisterò tuttavia presso il signor ministro onde avere sin d'ora più minuti stabilimenti. Vedo la difficoltà e pure tengo conto, ma per ciò stesso io ripeto doversi conciliare i due sistemi, e soprattutto essere da obbligarsi i proprietari alla consegna, punendo le deposizioni fatte ed inesatte. Al quale scopo io propongo un emendamento il quale racchiude il principio del consegnamento, e fissa altre norme che non potuto importante sieno sin d'ora determinate.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Riccardi è così concepito:

Art. 7. La stima prediale che dovrà servire di base alla valutazione del reddito netto imponibile accennata all'articolo 5, si desumerà per ora da un catasto provvisorio fatto possibilmente colle regole d'arte per masse di terreni dietro i lavori planimetrici già esistenti, e da speciali consegnamenti delle proprietà.

Un apposito regolamento indicherà le norme dietro le quali debbansi fare i detti consegnamenti, i modi di riscontrarli, e le pene cui andranno soggetti i possessori di beni stabili, i quali non adempissero all'obbligo della consegna nel tempo che il regolamento determinerà, o vi adempissero infedelmente.

Il reddito imponibile si dedurrà dalla rendita netta effettiva d'ogni stabile, dedotta dalla media del quinquennio precedente, e dalla rendita fittizia calcolata al 1 per 100 del valore reale dello stabile medesimo.

Il valore reale degli stabili sarà determinato:

1.° Per fabbricati, opifici e simili dalla media del valore intrinseco, cumulato col valore venale.

2.° Per fondi di campagna di qualunque natura, fontane, peschiere e altri, dal prezzo venale risultante dai contratti data posteriore agli anni dieci, o da quello di altri fondi posti in condizioni analoghe.

Le case rurali costrutte in piena campagna non saranno comprese nei consegnamenti e nel tributo, se non pel maggior valore venale e per la maggior rendita effettiva che per esse case acquistano i fondi che le contengono.

Domando se quest'emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

Il signor Lanza ha proposto un'aggiunta giusta la quale dopo il secondo alinea dell'articolo 7 si direbbe:

« Le norme principali per stabilire il reddito netto imponibile tanto dei fondi prediali quanto dei fondi urbani o degli immobili di qualsiasi natura, saranno determinate da una legge.

Ha la parola per svilupparla.

LANZA. Quantunque io convenga coll'onorevole deputato Riccardi nelle modificazioni che egli suggerirebbe all'articolo 7, tuttavia non le credo sufficienti per se sole a procurarci un catasto, il quale risponda perfettamente ai desiderii ed agli interessi, si dei contribuenti che dello Stato; vi sono ancora molte altre condizioni essenzialissime le quali dovrebbero essere per legge definite, all'uopo di prevenire le irregolarità e le ingiustizie, che altrimenti saranno portate

spesso a lamentare. Così, per esempio, relativamente al modo col quale procedere all'estimo dei beni e al ricavo della rendita netta imponibile, io chiedo al signor ministro se sia abbia deciso quali persone dovranno concorrere in questo lavoro. Siccome in esso trovansi interessati ed i proprietari ed il Governo, parrebbe cosa naturale che quelli unitamente ai commissari da questo a tal fine designati, dovessero procedere a tale estimo; nel qual caso dovrebbero pure definire in quale proporzione questi due elementi combinerannosi in quella Commissione.

Ma noi che il concorso dei proprietari è cosa importantissima, affinché vada ciascuno persuaso che la sua proprietà fu stimata al suo giusto valore, e che se ne calcolo il reddito netto imponibile secondo verità e giustizia. Al qual uopo deve pure conoscere dietro quali basi stasi fatto quest'estimo; deve poter assistere a tal operazione onde essere in grado di proporre quelle osservazioni, o di fare anche quelle proteste che creda del caso; e qualora un proprietario si credesse danneggiato in quanto che il prezzo fissato nell'estimo fosse a suo avviso superiore al reddito netto, deve lasciargli libera la facoltà di ricorrere ai tribunali per avere il diritto di nominare periti in contraddittorio a quelli del Governo, onde riconoscere se veramente sia occorso errore nell'estimo dei suoi fondi. Speciali disposizioni sono più necessarie, nel caso di consegne infedeli. L'onorevole deputato Riccardi ha prevenuto proponendo che un regolamento apposito determini la pena. Ma dovrem credere che si possa, mediante un semplice regolamento, indigerre una pena ai cittadini, che non facciano un'esatta consegna delle loro proprietà? O non dobbiamo all'incanto aver per fermo che a questo oggetto richiedasi una legge?

Nella tornata di ieri io già notava come il diverso metodo che si seguiva nel calcolare il reddito netto imponibile potesse condurre una proporzione più o meno grave nel riparto del tributo. Or bene, stando ai termini nei quali è concepita la presente legge, sappiamo noi quale sarà questo metodo? Sappiamo noi se in media si desumerà da quella dei terreni di egual natura siti in un'età comune, oppure di una massa di terreni di diversa natura? Sappiamo se si stabilirà sulla rendita di dieci anni o su quella di quindici? Se si terranno a calcolo le foltezze, o i maggiori raccolti? Nulla noi sappiamo di tutto ciò, mentre pure sono questi gli elementi primizii del calcolo necessari ad un equo riparto della imposta prediale.

Oratio dico che la Camera non può lasciare una sì ampia facoltà al Governo, ed almeno che se vuole lasciargliela d'uopo è dichiarar apertamente che intende autorizzare il potere esecutivo a fare una legge in proposito. Ecco il motivo che mi indusse a proporre un'aggiunta intesa a stabilire che le norme principali per fare la valutazione della rendita netta ed imponibile debbano venir determinate per legge.

Mi si opporrà l'obiezione che a questo riguardo fin da ieri elevata, che cioè preme grandemente questo lavoro, e che non lo si deve troppo ritardare. Deciderà la Camera se possa aversi per valida questa ragione, ma nel caso affermativo ripeto che ciò equivarrà al lasciare al Governo il potere di far da sola una legge. Perché non giova illuderci sui nomi chiamando regolamento ciò che è legge, posciachè riflette sì da vicino la materia delle disposizioni, che è pure fra le attribuzioni principali del potere legislativo. Io tuttavia credo che anche accettando la mia aggiunta si possa facilmente conciliare la pronta esecuzione del lavoro con l'adozione di quelle norme legislative che si richiedono

onde riesca informato ai principi della giustizia. E per fermo, prima che siano ultimati tutti i lavori d'arte, prima che il Governo abbia date tutte le disposizioni relative a questo catasto ed al riparto dell'imposta sono da eseguirsi tutte le operazioni preliminari, le quali certamente richiederanno più di sei mesi, ed in sei mesi si può preparare una legge la quale comprenda le norme principali per ben conoscere il reddito netto. La mia aggiunta non genererà pertanto nessun indugio, nessuna dilazione. Ma quando anche essa producesse il ritardo di qualche mese, io tengo per fermo che sarebbe a ciò un ampio compenso nei risultati dell'operazione, sia perchè i diritti e gli interessi dei contribuenti e dello Stato sarebbero nel modo più equo tutelati ed assicurati contro ogni errore ed ogni inganno, ed avrebbe un catasto più perfetto e un riparto più giusto, sia anche perchè lo avere preventivamente fissate queste norme generali gioverà non poco ad accelerare i lavori.

MELLIANA. Io domando la parola sull'ordine della discussione, e precisamente per evitare alla Camera una perdita di tempo; ma sembra che senza preventivo studio della Commissione di questi emendamenti, senza averli sott'occhio, è impossibile che si venga alla votazione di questi emendamenti così esteso, massime dopo le osservazioni e susseguenti sotto emendamenti dell'onorevole Lanza.

Noi discuteremo a lungo e poi ci troveremo nella condizione di doverli rimandare alla Commissione; perciò parmi più opportuno di scegliere subito questa via, di mandare alla Commissione tanto l'emendamento dell'onorevole Lanza che quello dell'onorevole Riccardi, e tutti gli altri che già fossero o si vorrebbero da altri proporre.

VALENTI ROMENO. Io appoggio la proposta del deputato Melliana ed osservo che in una discussione di questo genere non si può procedere oltre se non si hanno gli emendamenti stampati; qui poi specialmente trattandosi di una discussione minuta tecnica, nella quale si richiede la massima attenzione possibile, io credo che la Camera si porrebbe a rischio di guastare una legge di grave importanza passando alla votazione senza avere prima ben maturate le varie proposte e udito il preavviso della Commissione, onde è che io pure insisto affinché tutti questi emendamenti siano stampati e mandati alla Commissione, la quale, esaminatili, ne riferisca alla Camera.

TORRELLI. La Commissione che aveva per mandato di proporre una riforma dell'imposta prediale della Sardegna al più presto possibile, non poteva fare altrimenti che scegliere quel mezzo che la mettesse in grado di poter ottenere questo scopo; per questo adunque si fissata innanzi tutto la massima che il catasto dovesse essere provvisorio, essendo impossibile il pensare ad un catasto stabile; e poter far presto per fare questo catasto provvisorio, prenderemo le norme dei catasti fatti per masse di terreni, come sono quelli della maggior parte delle provincie del Piemonte, ovvero prenderemo noi le norme dei catasti fatti per consegnamento, come furono quelli del contado di Nizza e della maggior parte della Liguria, ovvero ancora prenderemo noi le norme di quelli fatti per la Lombardia e già adottati dalle antiche provincie del Milanese; tutte queste norme, quali più, quali meno, ponno guidare allo scopo.

Dopo passati in rivista questi metodi si convenne che il miglior mezzo era quello di non tracciare che alcune norme generali e por lasciare «tutti gli uomini dell'arte» svolgano in un regolamento queste massime, coordinandole secondo i dettami della scienza.

Ecco quali sono i motivi per cui la Commissione non ha

voluto entrare in dettagli speciali in quest'articolo, ed ha stabilito unicamente i termini più larghi, vale a dire che si dovesse prendere parte delle norme che si sono adottate nei censimenti fatti per consegna di terreno, e parte di quelle che si sono adottate in quelli fatti per consegnamento di proprietà; ma il principale si è lasciato al regolamento che doveva poi essere fatto dal potere esecutivo. Ora sorse la questione se invece di un regolamento dovesse piuttosto farsi una legge. Io comprendo che la questione è grave, e la ragione fu addotta ora dall'onorevole deputato Lanza, che cioè volendo mettere sanzioni penali, queste sanzioni penali verrebbero in realtà ad essere poste da un potere che non è realmente chiamato a mettere sanzioni penali; e non si può passarvi sopra con leggerezza, ma invece tutte le altre ragioni svolte dagli onorevoli oratori preopinanti non sono che parziali norme che vorrebbero introdurre per fare il catasto secondo il loro modo di vedere; ma mi permettano di dire che assolutamente, come diceva ieri, questa è una vera scienza speciale, è una cosa difficile, e lo stabilire norme dettagliate appartiene agli uomini dell'arte; egl volerle stabilire noi non faremo che confondere ed impedire di arrivare a quello scopo cui miriamo. Pertanto io credo che, se veramente si vuol venire sul catasto provvisorio, è giuocoforza che il Ministero con appositi regolamenti, e chiamando uomini pratici, tracci lui quelle norme che saranno del caso.

Se vi saranno disposizioni tali che non si creda potersi lasciare al potere esecutivo, si decida che vuoi si fare per legge, ma regolamento o legge siano compilati da chi è competente e non improvvisati nella Camera.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se la Commissione annuiscie alla domanda fatta dal deputato Valerio Lorenzo e dal deputato Mellana di rinviarle i vari emendamenti relativi all'articolo 7, affinché li esamini e ne riferisca alla Camera.

FAGNANI. Domando la parola prima che la Commissione risponda. (Risa)

TORRELLI. Se non vuoi si per regolamento, sta pur fatto per legge, ma la Commissione non può prendersi sopra di sé di tracciare tutte queste norme.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io credo che se la Camera non avrà abbastanza confidenza nel potere esecutivo da affidargli la formazione di un regolamento per applicare i principii generali stabiliti in questa legge non si farà un catasto.

Siffatte norme sono molteplici e complicatissime, ed il sistema delle denunce è in parte assolutamente necessario per formar il catasto provvisorio. Ed invero è d'uopo che i privati intervengano onde esporre le loro ragioni, e dopo aver visti i risultamenti delle seguite perizie poter fare i loro reclami. Aggiungo inoltre che non si dovrebbe impor veruna multa alle denunce mal fatte, perchè chi male denuncia quando viene chiamato, ciò farà od indotto in errore, ma conscienziosamente, ovvero ciò farà credendo meglio favorire i propri interessi. Ciò posto, io dico: volete voi mullare chi è caduto in un errore involontario, quando non siete forzati ad attenervi alla sua denuncia per stabilire la norma dell'imposta? quando stabilendo confronti e facendo riscontri potrete riconoscere l'errore commesso o per mala fede o per puro sbaglio nel fare la denuncia?

Osservo ancora che queste regole speciali della stima e del catasto non si possono nemmeno proporre dal Governo, e molto meno poi la Camera sarebbe in grado di improvvisarle. Dipendono dalle circostanze speciali dei paesi, ed il Governo quando vorrà procedere regolarmente dovrà necessariamente scegliere le persone più capaci, le più conoscitrici

dell'isola, le quali cominceranno a dare le notizie colle quali credono che il catasto possa essere fatto.

Il signor, nel catasto milanese, si era in permesso di un nuovo sistema, dopo i lavori fatti dal 1818 fino al 1830, non si è concluso perchè non si è incominciato come si doveva dal scegliere uomini esperti e pratici di tutte le parti del paese, i quali proponessero le norme generali dell'operazione.

Nell'anno 1821 soltanto credo venne fatta questa scelta nella persona di ingegneri valentissimi che godevano la miglior riputazione e che conoscevano tutte le parti del paese; essi fecero nel 1835 una relazione che è rimasta celebre perchè serve di base alla compilazione di tutto il catasto. Il Governo di allora osservò strettamente tutte le regole in quella relazione segnate, e le ha fatte osservare in modo che ne è uscito finalmente il catasto milanese quale in oggi si trova.

Ripeto dunque che io credo assolutamente impossibile che non tanto il Parlamento possa decidere, ma nemmeno il Governo sta in grado di proporre sin d'ora norme generali; conviene che egli faccia studi, consulti periti e venga a conoscere le condizioni tutte particolari della Sardegna, al che, secondo me, si riesce tanto più facilmente, perchè non essendo perfezione di cultura, non ha vi quella varietà grande di terreni che dà luogo a luogo s'incontra in altri paesi.

Io credo che l'estimo sarà perciò assai più facile, assai semplice; ma, come dissi, non si possono per ora determinare le regole di questo sistema, ne potendo il Governo proporre, si trova la Camera in grado di decidere al riguardo.

PRESIDENTE. Domando se si appoggia la proposizione di rinviare questi articoli alla Commissione. (E appoggiata.)

FAGNANI. Domando la parola unicamente per proporre che nel caso che la Commissione accondiscenda a prendere ad esame tutte le proposte che furono fatte sull'articolo 7 voglia ezandio esaminare gli articoli che per l'accertamento dei valori delle proprietà erano stati proposti nella legge delle successioni, e che il Ministero aveva accettata.

BERA, relatore. Quando la Camera deliberi di incaricare la Commissione per l'esame di tutte le proposte che vennero fatte a questo riguardo, la Commissione si proverà a fare il meglio che saprà, ma a nome della Commissione debbo dichiarare che la medesima non crede di poter dare su queste materie regolamentari un avviso tale che possa mettere la Camera in grado di deliberare. La Commissione crede che tutte queste materie debbono far soggetto di un regolamento, e per questo riguardo non ho che a riferirmi a quanto venne espresso dal ministro dei lavori pubblici, e non credo dover aggiungere altre considerazioni a quelle da lui espresse.

Dirò solamente che a parer mio la Camera non ha altro da decidere se non le disposizioni di esecuzioni di cui si tratta debbano emanare per legge ovvero per regolamento, ma il voler introdurre quelle disposizioni in questa legge equivale a sospendere la legge millera per non breve tempo.

PESCATORE. Io credo effettivamente che debba concedersi al potere esecutivo la facoltà di provvedere ai veri casi accennati in questa discussione mediante un regolamento, ma credo altresì che debba il legislatore stabilire alcune norme generali a base del medesimo.

Tre sono le questioni che, a mio avviso, deve il potere legislativo decidere prima di approvare il regolamento.

Devesi primieramente definire se vogliasi o no stabilire una pena pei falsi consegnamenti; e qui dobbiamo distinguere tra colui che fa una consegna erronea, e il quale può

essere scusabile, e colui che ometta di consegnare uno stabile.

L'ommissione della consegna di uno stabile posseduto dal contribuente, certo non può essere scusata sotto nessun aspetto. Dovrà dunque il potere legislativo determinare se voglia stabilire una pena per la consegna erronea, o in rapporto a valore, o in rapporto agli oggetti. Succede una seconda questione sul modo di verificare le fatte consegne, giacché la verifica può essere ed amministrativa o giudiziaria.

Quanto alla prima noi possiamo fuor d'ogni dubbio rimettercene a ciò che venga stabilito con regolamento; ma l'essenziale sta nella verifica giudiziaria, perchè quando gli agenti fiscali in via amministrativa abbiano conosciuta l'errore di consegna, si tratta allora di citare il contribuente e di provare in suo contraddittorio che essa fu erronea.

In questo caso ricorreremo noi ai tribunali amministrativi già stabiliti? Oppure ai tribunali ordinari? Oppure vorremo noi che ciò si faccia da una Commissione speciale, od anche per mezzo di un giuri? Perchè evidentemente la verifica giudiziaria dovrà certo farsi da un tribunale, ma da un tribunale composto di persone perite.

Ora si è al potere legislativo che si aspetta il determinare in qual modo debba costituirsi codesta Commissione.

La terza questione è questa: se debba lasciarsi libera l'azione del tribunale che procederà a questa verifica, talchè possa pronunciare il suo giudizio, come la pronuncia un perito, senz'altre norme, fuor la sua intima convinzione, oppure se debbasi fin d'ora dal potere legislativo prescrivere una norma legale. E in quest'ultimo senso mi parve concepito l'emendamento del deputato Riccardi.

Così, per esempio, si potrebbe prescrivere che questo tribunale o giuri di periti debba fissare il valore venale del fondo, e quindi calcolare in ragione di questo il reddito netto imponibile, il che accenno a mo' di esempio, semplicemente non perchè io intenda qui definire che si debbano o no fissare dal potere legislativo queste norme legali. Così pure potrebbe lasciarsi che i periti chiamati a verificare giudiziariamente i consegnamenti valutassero secondo la loro coscienza e le loro cognizioni il reddito netto che si può ricavare dal fondo cadente in questione, quando sia coltivato da buon padre di famiglia.

Tre dunque sono le questioni cardinali: la pena, il modo di comporre il tribunale che debba verificare giudiziariamente i consegnamenti, e la convenienza o no che questo tribunale verificatore prestabilisca una norma legale.

Ben confesso che io non so comprendere come la Commissione reputi così poca cosa queste questioni, che non le voglia nemmeno prendere in considerazione.

SARPA, relatore. Domando la parola.

PESCATORE. giacchè nel suo progetto di legge sono intieramente omesse.

Ma dovendo cotale lacuna venir riempita, è pur d'uopo che, se essa noi fa, taluno di noi proponga in una serie di articoli questi principii sopra i quali si basi quindi il potere esecutivo nel fare il suo regolamento.

Ma siccome troverei sconveniente che la Camera fosse chiamata a pronunciarsi in proposito, senza aver avuto prima il preavviso della Commissione, io credo che la si debba invitare a voler esaminare, se non in particolare gli emendamenti, almeno in massima i principii che sono in essi enunciati, ed a voler quindi fare un rapporto complessivo sulle aggiunte che si possano, a suo giudizio, anettere a questo articolo.

Mossa pertanto da queste considerazioni, io appoggio la proposta Mellana.

VALERIO LORENZO. Rinnovo la stessa domanda ripetuta dall'onorevole mio amico deputato Pescatore.

La Commissione farà la sua relazione o breve o lunga, come crederà a proposito; ma almeno conseguiremo questo beneficio di avere un preavviso qualunque e gli emendamenti stampati, il che in una questione di così grande importanza mi pare cosa di somma necessità.

Faci. Ai voti! ai voti!

TORRELLI. La Commissione non si rifiuta a ricevere il rinvio di questi emendamenti, ma credo di essere fin d'ora in grado di rispondere che la Commissione finirà col proporre o la scelta di un regolamento o, se più vi aggrada, quella di una legge, ma fatta sempre da uomini dell'arte e non dalla Commissione che non si crede competente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le proposte Mellana e Valerio per il rinvio alla Commissione di tutti gli emendamenti presentati, come anche della proposta Fagnani, così concepita:

« Che la Commissione prenda anche ad esame gli articoli che per l'accertamento della proprietà erano stati proposti nella legge delle successioni, la qual legge era stata accettata dal Ministero come la Commissione l'aveva proposta.

(La Camera approva.)

SEMPI. Prego la Commissione a voler accelerare la sua deliberazione a questo riguardo.

VALERIO LORENZO. Io chiedo che all'ordine del giorno di domani si pagano le relazioni di petizioni, perchè ve ne sono alcune di molta importanza, sulle quali prevedo che si farà luogo a discussioni gravissime.

PRESIDENTE. Non essendo più la Camera in numero, sarà consultata domani in proposito. Intanto è posta all'ordine del giorno per domani questa legge.

Gli uffici sono dispensati dal radunarsi domani perchè non c'è materia.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per la contribuzione prediale in Sardegna;

2° Relazione di petizioni.